

ACC

10000/142/15

10000/142/15

REPORT ON COURT OF APPEAL, TORINO
OCT. 1944 - MAR. 1945

FILE CLOSED 22 March 1945



PARTITO FASCISTA REPUBBLICANO
FEDERAZIONE DELL'URIB

IL COMMISSARIO FEDERALE

SECRET

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

APC 394

LEGAL SUB-COMMISSION

OOH/cap

AC/4001/13/L

22 March 1945

SUBJECT :- Report on Court of Appeal - TURIN

TO : Regional Commissioner, Liguria, Piemonte,
Lombardia and Venezia Regions.
(attn: Regional Legal Officer).

1. The enclosed report was carried across the lines by a judicial official of Piedmont. It was handed to the Minister of Justice and a copy forwarded to AC.

2. The accuracy of the information contained therein has been confirmed by a British officer who after spending some time in the areas concerned returned to his HQ.

3. As you will see the name of the writer is not disclosed, but it is known at this HQ and it is considered that full reliance can be placed on his integrity, competence and judgment.

G. S. HANNAFORD,
Lt. Col.
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Vol 13 file 1000
LEGIA CORTE DI APPELLO DI TORINO

A Sua Eccellenza
il Ministro di Grazia e Giustizia

Roma

Unisco al mio rapporto 27 ottobre 1944 - che non ha potuto esser trasmesso alla R. Legazione in Berna a causa delle operazioni militari in Valle d'Aosta che hanno impedito il passaggio dei corrieri - i due documenti qui allegati.

Il primo (allegato A) è la copia del decreto del C.L.N. del Piemonte col quale, accogliendo la mia proposta 10 ottobre 1944 (allegato B) al precedente rapporto in questo plico), si riconoscono i tribunali militari di guerra quale unico organo di giurisdizione accanto agli organi della giurisdizione ordinaria, con esclusione di qualsiasi tribunale o commissione straordinaria.

Il secondo (allegato B) è la copia di uno schema di decreto relativo alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni di giustizia. In esso ho voluto evitare tutto ciò che potesse far assumere alle commissioni di giustizia il carattere di organi giurisdizionali. Ho motivo di ritenere che lo schema fa me proposto sia per essere approvato.

Nella circostanza adempio al doloroso dovere di informare che il 19 dicembre 1944 in Chiusa Pesio i nazi-fascisti hanno fucilato senza processo il Consigliere della Corte di Appello di Torino Carlo Alberto FERRERO.

Il Consigliere FERRERO, condotto prima dell'esecuzione attraverso l'abitato di Chiusa Pesio, tenne un contegno fierissimo incitando il popolo, che faceva ala commosso, a resistere ed a sperare. Rifiutò la benda agli occhi, e col viso volto al plotone di esecuzione ordinò agli stesso il fuoco. Il Consigliere FERRERO era indiziato di aver prestato aiuto ad elementi delle formazioni partigiane dell'Esercito Nazionale di Liberazione.

A parziale verifica del mio precedente rapporto, prego di indirizzare una eventuale lettera a me diretta al nome di ANTONIO MANCINI, inviandola alla Legazione d'Italia in Berna da dove

Il primo (allegato A) è la copia del decreto del C.R.N. del Piemonte col quale, accogliendo la mia proposta 18 ottobre 1944 (allegato B) al precedente rapporto in questo plico), si riconoscono i tribunali militari di guerra quale unico organo di giurisdizione accanto agli organi dello giurisdizione ordinaria, con esclusione di qualsiasi tribunale o commissione straordinaria.

Il secondo (allegato B) è la copia di uno schema di decreto relativo alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni di giustizia. In esso ho voluto evitare tutto ciò che potesse far assumere alle commissioni di giustizia il carattere di organi giurisdizionali. Ho motivo di ritenere che lo schema fa me proposto sia per essere approvato.

Nella circostanza adempio al doloroso dovere di informare che il 19 dicembre 1944 in Chiusa Pesio i nazi-fascisti hanno fucilato senza processo il Consigliere della Corte di Appello di Torino Carlo Alberto FERRERO.

Il Consigliere FERRERO, condotto prima dell'esecuzione attraverso l'abitato di Chiusa Pesio, tenne un contegno fierissimo incitando il popolo, che faceva la commossa, a resistere ed a sperare. Rifiutò la benda agli occhi, e col viso volto al plotone di esecuzione ordinò egli stesso il fuoco. Il Consigliere FERRERO era indiziato di aver prestato aiuto ad elementi delle formazioni partigiane dell'Esercito Nazionale di Liberazione.

A parziale moifica del mio precedente rapporto, prego di indirizzare una eventuale lettera a me diretta al nome di ANTONIO MARINI, inviandola alla Legazione d'Italia in Berna da dove mi verrà poi trasmessa a Torino.

Mi è grato esprimere a V.E. i sensi della mia alta considerazione.

Torino 3 gennaio 1945

IL CONSIGLIERE DI CASSAZIONE
designato dal C.L.N. del Piemonte quale
PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO

(allegato AA)

ECRETO N°.IN DATA.....
 NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI TRIBUNALI MILITARI DI GUERRA

IL COMITATO PIEMONTESE DI LIBERAZIONE NAZIONALE

Ritenuto che il Piemonte - dove all'atto stesso dell'occupazione germanica e dell'usurpazione dei pubblici poteri da parte dei fascisti repubblicani l'Esercito Nazionale di Liberazione iniziò contro gli oppressori la gloriosa e cruenta lotta che è continuata senza soste fino ad oggi - è in stato di guerra dall'8 settembre 1943;

Ritenuto che, fino alla cessazione dello stato di guerra, deve continuare l'esercizio della giurisdizione militare da parte dei Tribunali militari di guerra costituiti dal Comando dell'Esercito Nazionale di Liberazione;

Ritenuto che - onde consentire la più immediata punizione di quei reati che per la loro atrocità hanno profondamente colpito la pubblica coscienza che imperiosamente esige sia fatta giustizia - è necessario attribuirne la cognizione ai Tribunali militari di guerra, anche in deroga alle norme vigenti;

Ritenuta l'assoluta urgente necessità di attribuire al Comando dell'Esercito Nazionale di Liberazione la facoltà di apportare alle leggi sulla procedura penale militare e sull'ordinamento giudiziario militare, che non sia possibile applicare nelle presenti eccezionali circostanze, le indispensabili modificazioni;

D e c r e t a:

ART. 1

La Giurisdizione militare di guerra, a norma del codice penale militare di guerra e delle altre leggi vigenti alla data dell'8 settembre 1943, continua ad esser esercitata fino a successive diverse disposizioni del C.I.N. dai Tribunali militari di guerra costituiti dal Comando dell'Esercito Nazionale di Liberazione.

ART. 2

Ritenuto che, fino alla cessazione dello stato di guerra, deve continuare l'esercizio della giurisdizione militare da parte dei Tribunali militari di guerra costituiti dal Comando dell'Esercito Nazionale di Liberazione;

Ritenuto che - onde consentire la più immediata punizione di quei reati che per la loro atrocità hanno profondamente colpito la pubblica coscienza che imperiosamente esige sia fatta giustizia - è necessario attribuirne la cognizione ai Tribunali militari di guerra, anche in deroga alle norme vigenti;

Ritenuta l'assoluta urgente necessità di attribuire al Comando dell'Esercito Nazionale di Liberazione la facoltà di apportare alle leggi sulla procedura penale militare e sull'ordinamento giudiziario militare, che non sia possibile applicare nelle presenti eccezionali circostanze, le indispensabili modificazioni;

D e c r e t a:

ART. 1

La Giurisdizione militare di guerra, a norma del codice penale militare di guerra e delle altre leggi vigenti alla data dell'8 settembre 1943, continua ad esser esercitata fino a successive diverse disposizioni del C.I.N. dai Tribunali militari di guerra costituiti dal Comando dell'Esercito Nazionale di Liberazione.

ART. 2

I Tribunali militari di guerra competenti per territorio possono con provvedimento insindacabile avocare a sé quei procedimenti per reati di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria che l'atrocità del fatto e la rivolta morale della pubblica coscienza consiglino di attribuire alla competenza dei giudici militari.

33

ART. 3

Il Comando dell'Esercito Nazionale di Liberazione è autorizzato ad apportare con suo bando alle leggi sulla procedura penale militare di guerra e sull'ordinamento giudiziario militare quelle li-

- 2 -

mitate modificazioni indispensabili per consentire, anche nelle attuali circostanze, il più celere esercizio della giurisdizione militare di guerra.

ART. 4

Il Comando dell'Esercito Nazionale di Liberazione provvederà all'esecuzione del presente decreto, con facoltà di emanare le disposizioni regolamentari necessarie.

ART. 5

Il presente Decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Torino, li.....

(L.S.)

per IL COMITATO PIEMONTESE DI LIBERAZIONE NAZIONALE

derà all'esecuzione del presente decreto, con
nare le disposizioni regolamentari necessarie.

ART. 5

Il presente Decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Torino, lì.....

(L.S.)

per IL COMITATO PIEMONTESE DI LIBERAZIONE NAZIONALE

ALLEGATO BB

DECRETO N°.....IN DATA.....
 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI GIUSTIZIA

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DEL PIEMONTE

Visti i propri decreti:

- a)- sostituzione dei Capi della Corte d'Appello di Torino;
- b)- conferimento di speciali poteri al Primo Presidente della Corte d'appello di Torino;
- c)- norme per il funzionamento dei Tribunali militari di guerra;

Ritenuta la assoluta urgente necessità di creare speciali organi alle dipendenze dei Comitati di liberazione provinciali con il compito di collaborare con le autorità giudiziarie nella restaurazione dell'ordine giuridico e morale;

Ritenuta la assoluta urgente necessità che un organo superiore coordini e diriga l'attività dei predetti organi provinciali;

Dec r e t a

ART. 1

Ogni Comitato di Liberazione provinciale del Piemonte costituirà una commissione di giustizia composta di 5 membri, uno per ciascuno dei 5 partiti rappresentanti nel C.L. regionale;

La competenza territoriale delle Commissioni sarà determinata dalla circoscrizione provinciale;

Le Commissioni prenderanno le loro deliberazioni a maggioranza.

ART. 2

Alle Commissioni di Giustizia come sopra costituite sono demandati, nei limiti della rispettiva competenza territoriale, i seguenti compiti:

1) mantenere il collegamento tra l'Autorità politica e l'Autori-

Ritenuta la assoluta urgente necessità di creare speciali organi alle dipendenze dei Comitati di liberazione provinciali con il compito di collaborare con le autorità giudiziaria nella restaurazione dell'ordine giuridico e morale;

Ritenuta la assoluta urgente necessità che un organo superiore coordini e diriga l'attività dei predetti organi provinciali;

D e c r e t o

ART. 1

Ogni Comitato di Liberazione provinciale del Piemonte costituirà una commissione di giustizia composta di 5 membri, uno per ciascuno dei 5 partiti rappresentati nel C.L. regionale;

La competenza territoriale delle Commissioni sarà determinata dalla circoscrizione provinciale;

Le Commissioni prenderanno le loro deliberazioni a maggioranza.

ART. 2

Alle Commissioni di Giustizia come sopra costituite sono demandati, nei limiti della rispettiva competenza territoriale, i seguenti compiti:

- a) - mantenere il collegamento tra l'Autorità politica e l'Autorità giudiziaria, sia ordinaria che militare;
- b) - procedere alle inchieste preliminari ai fini dei procedimenti avanti alle Autorità Giudiziarie ed alle Commissioni di epurazione in merito alle responsabilità penali, civili, disciplinari e politiche dei nazi-fascisti e dei loro correi;
- c) - iniziare fin d'ora, per quanto possibile, le relative istruttorie, in collaborazione sia con le Autorità Giudiziarie dipendenti dal Primo Presidente e dal Procuratore Generale della Corte d'Appello di Torino già nominati dal C.L.N. col Decreto ricordato nelle premesse, sia con i Tribunali militari di guerra di cui al successivo decreto pure sopra citato;

- 2 -

- d)- preparare le liste delle persone idonee a ricoprire la carica di giudice popolare nelle Corti d'Assise, in sostituzione degli assessori in carica, in conformità dell'art. 4 capov. del Decreto luogotenenziale 30 luglio 1944 per le sanzioni contro il fascismo;
- e)- suggerire, sia all'Autorità Politica sia all'Autorità Giudiziaria, tutti quei provvedimenti che apparissero necessari al miglior funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

ART. 3

Alla Commissione di Giustizia presso il C.L. di Torino sono, inoltre, attribuiti i seguenti compiti:

- a)- vigilare e coordinare l'attività delle singole Commissioni di Giustizia Provinciali;
- b)- sostituirsi, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, alle Commissioni di Giustizia provinciali, anche annullandone, se del caso, le decisioni, sia di ufficio che su ricorso degli interessati;
- c)- prender, d'intesa coi Capi della Corte d'Appello di Torino e col Comando dell'Esercito Nazionale di Liberazione, tutte le iniziative necessarie a stabilire ed a mantenere la più cordiale e fattiva collaborazione fra le Autorità Giudiziarie, ordinarie e militari, centrali e periferiche, e le singole Commissioni di Giustizia Provinciali.

ART. 4

Il presente decreto entra immediatamente in vigore.

Dato a Torino, 11....

per IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DEL PIEMONTE

.. CORTE DI APPELLO DI TORINO

A Sua Eccellenza
il Ministro di Grazia e Giustizia

R o m a

Il Consigliere di Cassazione che, valendosi di un corriere del Comando militare, invia questo rapporto per il tramite della R. Legazione di Berna, se non può fare qui alcun nome, è tuttavia conosciuto da S.E. Marcello Soleri nella cui casa in Cuneo fu ospite a colazione con la propria Moglie nel mese di luglio 1942.

Quando nel settembre 1943 il Piemonte fu occupato dalle truppe germaniche e, sotto la protezione di queste, i fascisti repubblicani usurparono i pubblici poteri, la Magistratura rimase al suo posto, decisa a conservare finchè possibile alla popolazione, indifesa di fronte all'arbitrio, il presidio della giustizia civile. Ma decisa anche, nella sua parte più consapevole, ad evitare ogni compromissione col regime fascista ed ogni atto implicante un riconoscimento anche indiretto della pretesa legittimità di quello.

Così, quando con circolare si volle sostituire con la formula "in nome della legge" quella legittima di intitolazione delle sentenze, parecchi magistrati rifiutarono di obbedire se non vi fosse stato un ordine del comando delle truppe tedesche di occupazione. L'ordine venne, e per esso fu sanzionata la mancanza di ogni autorità legittima nel governo della repubblica, ed il carattere non di alleate, bensì di occupanti, proprio delle truppe germaniche. Così quando, in occasione di un processo politico, elementi fascisti provocarono gravi disordini nell'aula della Corte di assise di Torino, facendo anche uso delle armi, un gruppo di magistrati si recò dal Primo Presidente dichiarando che avrebbe lasciato il servizio ove non fosse stato emesso il mandato di cattura contro gli autori dell'aggressione.

Intanto alla fine del gennaio 1944 giunse a Torino un magistrato di grado VII che, avendo dovuto per ragioni politiche lasciare la sua sede, si era dapprima recato a Roma. Là si era incontrato col

Quando nel settembre 1943 il Piemonte fu occupato dalle truppe germaniche e, sotto la protezione di queste, i fascisti repubblicani usurparono i pubblici poteri, la Magistratura rimase al suo posto, decisa a conservare finché possibile alla popolazione, indifesa di fronte all'arbitrio, il presidio della giustizia civile. Ma decisa anche, nella sua parte più consapevole, ad evitare ogni compromissione col regime fascista ed ogni atto implicante un riconoscimento anche indiretto della pretesa legittimità di quello.

Così, quando con circolare si volle sostituire con la formula "in nome della legge" quella legittima di intitolazione delle sentenze, parecchi magistrati rifiutarono di obbedire se non vi fosse stato un ordine del comando delle truppe tedesche di occupazione. L'ordine venne, e per esso fu sanzionata la mancanza di ogni autorità legittima nel governo della repubblica, ed il carattere non di alleate, bensì di occupanti, proprio delle truppe germaniche. Così quando, in occasione di un processo politico, elementi fascisti provocarono gravi disordini nell'aula della Corte di assise di Torino, facendo anche uso delle armi, un gruppo di magistrati si recò dal Primo Presidente dichiarando che avrebbe lasciato il servizio ove non fosse stato emesso il mandato di cattura contro gli autori dell'aggressione.

Intanto alla fine del gennaio 1944 giunse a Torino un magistrato di grado VII che, avendo dovuto per ragioni politiche lasciare la sua sede, si era dapprima recato a Roma. Là si era incontrato col consigliere FRAGALI, addetto alla Procura Generale della Corte di Cassazione, intorno al quale si era in quel tempo costituito un Comitato di resistenza fra magistrati, ricevevano l'incarico di dar vita ad un consimile raggruppamento anche nell'Italia settentrionale. Il predetto magistrato mi chiedeva di capeggiare l'iniziativa, nè io mi sottraevo a questo dovere. Venivano pertanto costituiti due

- 2 -

nuclei, uno in Lombardia ed uno nel Veneto, dove, in ambienti forse meno decisi di quello piemontese, alcuni magistrati, che appena possibile segnalero, compievano opera intelligente, coraggiosa e feconda.

Qui in Piemonte può ben dirsi che il Comitato di resistenza già esistesse e funzionasse da tempo, onde non restò che continuare sulla via fin dal principio intrapresa. I frutti del lavoro compiuto si raccolsero nell'aprile 1944 quando, per il 30 di quel mese, fu richiesto il giuramento alla repubblica. Una minoranza, risoluta a non giurare, trascinò con la parola e l'esempio gli altri, onde in Lombardia e Piemonte atti collettivi, nei quali si indicavano le ragioni della illegittimità della pretesa, furono sottoscritti da tutti i magistrati, ad eccezione di alcuni per spirito di più rigida intransigenza verso un governo radicalmente illegittimo. Nel Veneto i presidenti dei Tribunali furono invitati dai magistrati dipendenti a segnalare ai Capi della Corte i predetti motivi di illegittimità, onde questi a loro volta li partecipassero a chi il giuramento aveva richiesto. Di fronte a tale collettiva resistenza il governo repubblicano arretrò, e nell'imminenza del termine del 30 aprile un telegramma a firma Pisenti rinviò a tempo indeterminato la prestazione del giuramento.

In questa resistenza la Magistratura ebbe l'appoggio della pubblica opinione, la quale dopo l'8 settembre 1943 era sempre più venuta guardando ai rappresentanti della Giustizia con speranza e con fede: nell'oscurità che gli orrori dell'oppressione al servizio dello straniero avevano gettato sulla Patria, la superstita coscienza civile riconobbe nella voce della Magistratura, che riaffermava la incoercibilità della legge, la parola profonda che, forse inconsapevolmente, tutti attendevano. Ed i giudici ebbero il duplice onore della solidarietà degli uomini liberi, e delle ingiurie della stampa asservita.

Purtroppo i Capi della Corte di Torino non diressero la resistenza, e neppure vi parteciparono od anche solo vi consentirono. Nè assunsero più fermo atteggiamento nelle numerose circostanze di soprusi commessi a danno di magistrati del Distretto; nè quando

di quel mese, fu richiesto il giuramento alla repubblica. Una minoranza, risoluta a non giurare, trascinò con la parola e l'esempio gli altri, onde in Lombardia e Piemonte atti collettivi, nei quali si indicavano le ragioni della illegittimità della pretesa, furono sottoscritti da tutti i magistrati, ad eccezione di alcuni per spirito di più rigida intransigenza verso un governo radicalmente illegittimo/ Nel Veneto i presidenti dei Tribunali furono invitati dai magistrati dipendenti a segnalare ai Capi della Corte i predetti motivi di illegittimità, onde questi a loro volta li partecipassero a chi il giuramento aveva richiesto. Di fronte a tale collettiva resistenza il governo repubblicano arretrò, e nell'imminenza del termine del 30 aprile un telegramma a firma Pisenti rinviò a tempo indeterminato la prestazione del giuramento.

In questa resistenza la Magistratura ebbe l'appoggio della pubblica opinione, la quale dopo l'8 settembre 1943 era sempre più venuta guardando ai rappresentanti della Giustizia con speranza e con fede: nell'oscurità che gli orrori dell'oppressione al servizio dello straniero avevano gettato sulla Patria, la superstita coscienza civile riconobbe nella voce della Magistratura, che riaffermava la incoercibilità della legge, la parola profonda che, forse inconsapevolmente, tutti attendevano. Ed i giudici ebbero il duplice onore della solidarietà degli uomini liberi, e delle ingiurie della stampa asservita.

Purtroppo i Capi della Corte di Torino non direbbero la resistenza, e neppure vi parteciparono ed anche solo vi consentirono. Né assunsero più fermo atteggiamento nelle numerose circostanze di soprusi commessi a danno di magistrati del Distretto; né quando parecchi tra questi furono tratti in arresto o costretti alla fuga.

In conseguenza, il Comitato di Liberazione Nazionale; disponendosi ad assumere l'esercizio dei pubblici poteri in attesa del legittimo Governo Italiano, ritenne che non si potessero lasciare gli attuali uomini a capo di quella Magistratura piemontese che

- 3 -

tanto attivamente aveva partecipato alla lotta, ed alla quale si sarebbe richiesta fecondissima opera nel periodo di transizione, materializzata di energia e di tatto, ispirata da un'elevata coscienza umana e politica, sorretta dal più alto prestigio.

Il C.L.N. ha comunicato al relatore e ad altro magistrato di pari grado il disegno di chiamarci a sostituire gli attuali Primo Presidente e Procuratore Generale (gr.uff.Ciro GINI e Rosario CIGLIO). Abbiamo creduto nostro dovere accettare, convenendo nel giudizio negativo sul contegno tenuto dopo l'8 settembre 1943 dagli attuali Capi, e volendo assicurare alla Magistratura la conservazione di quella fiducia del C.L.N. e del popolo, che con la sua resistenza si era guadagnata, insieme con la possibilità di svolgere utile opera di moderazione e di preservazione dell'ordine giuridico nella difficile crisi che si prepara.

Il C.L.N. emanava perciò il decreto che unisco in copia (allegato A) nel quale sono anche affidati al Primo Presidente poteri più ampi di quelli previsti dalle leggi vigenti, onde porlo in condizione di fronteggiare le speciali esigenze dell'ora.

V.E. conosce, almeno in parte, la tragica storia di questi mesi di occupazione. Deportazioni, fucilazioni e torture; interi paesi incendiati casa per casa e bombardati senza preavviso dall'aria; la popolazione maschile di altri decimata sulla piazza presenti le donne ed i figli; ogni violenza, ogni arbitrio, ogni rapina perpetrata pubblicamente; le forche alzate nel centro stesso di Torino. In queste condizioni l'odio che si è venuto accumulando contro i fascisti non è misurabile, neppure da noi che questa tragedia abbiamo vissuto ora per ora. La volontà di giustizia si è mutata in sete esasperata di vendetta; da molte parti si proclama la santità della giustizia sommaria, che si vorrebbe affidata, se non alla follia, almeno a tribunali del popolo.

La Magistratura, se comprende questo moto degli animi, non può consentirvi perchè, sia in principio che in fatto, la violenza è nemica della libertà e della giustizia.

Ma per poter anche solo garantire di...

giudizio negativo sul contegno tenuto dopo l'8 settembre 1943 dagli attuali Capi, e volendo assicurare alla Magistratura la conservazione di quella fiducia del C.L.N. e del popolo, che con la sua resistenza si era guadagnata, insieme con la possibilità di svolgere utile opera di moderazione e di preservazione dell'ordine giuridico nella difficile crisi che si prepara.

Il C.L.N. emanava perciò il decreto che unisco in copia (allegato A) nel quale sono anche affidati al Primo Presidente poteri più ampi di quelli previsti dalle leggi vigenti, onde porlo in condizione di fronteggiare le speciali esigenze dell'ora.

V.E. conosce, almeno in parte, la tragica storia di questi mesi di occupazione. Deportazioni, fucilazioni e torture; interi paesi incendiati casa per casa e bombardati senza preavviso dall'aria; la popolazione maschile di altri decimata sulla piazza presenti le donne ed i figli; ogni violenza, ogni arbitrio, ogni rapina perpetrata pubblicamente; le forche alzate nel centro stesso di Torino. In queste condizioni l'odio che si è venuto accumulando contro i fascisti non è misurabile, neppure da noi che questa tragedia abbiamo vissuto ora per ora. La volontà di giustizia si è mutata in sete esasperata di vendetta; da molte parti si proclama la santità della giustizia sommaria, che si vorrebbe affidata, se non alla folla, almeno a tribunali del popolo.

La Magistratura, se comprende questo moto degli animi, non può consentirvi perché, sia in principio che in fatto, la violenza è nemica della libertà e della giustizia.

Ma per poter anche solo sperare di impedire i tenti eccessi, occorre che l'opera della Magistratura sia tale da soddisfare la coscienza umana e civile del popolo che esige la punizione dei delitti, e vorrebbe anzi procedervi direttamente. Quest'opera dovrà essere immediata, rapidissima, inesorabile. Bisogna che fin dal primo istante il popolo sappia che la giustizia è in cammino. La liberazione dei detenuti politici, la emissione dei primi mandati di cattura e dei primi decreti di sequestro conservativo dei beni, l'inizio delle istruttorie non devono tardare di un'ora dopo la liberazione.

- 4 -

Per porre la Magistratura in condizione di fronteggiare immediatamente quei compiti, ho dovuto assumere fin d'ora clandestinamente i poteri di cui al decreto del C.I.N. qui allegato sub. A. Ho così designato i magistrati che assumeranno la direzione delle Procure del Re là dove gli attuali capi sono compromessi col regime fascista e non offrono tutte le garanzie di energia e di sensibilità politica che la situazione richiede. Ed ho provveduto a diramare delle istruzioni riservate che in copia unisco al presente rapporto (allegato B).

Allo scopo di consentire la pronta celebrazione dei giudizi, con forme che, senza uscire dal diritto, garantissero giustizia celere e severa, avevo preparato uno schema di decreto sul funzionamento della giustizia punitiva che fin dal decorso aprile avevo presentato al C.I.N. (allegato C). Il C.I.N., esaminate le mie proposte, le modificava radicalmente; ritenendo di dover dare soddisfazione a quelle correnti che reclamavano l'istituzione di una giurisdizione straordinaria (tribunali del popolo), e formulava le sue "Norme per il funzionamento delle Corti d'Assise" (Allegato D). Per queste norme le istruttorie sarebbero compiute da uno speciale organo politico (Commissione di Giustizia), ed i giudizi da tribunali popolari con l'intervento di un solo magistrato presidente, nominato dal Comitato di Liberazione Provinciale competente per territorio.

Queste disposizioni appaiono alla Magistratura in contrasto con principi giuridici fondamentali ed anche con il Decreto Luogotenenziale 30 luglio 1944 per le sanzioni contro il fascismo, già pervenuto solo in questi ultimi giorni. Per questo, e perchè ritengo che nessun magistrato si presterebbe a presiedere quelle corti, il 18 corrente ho diritto al C.I.N. del Piemonte una lettera (allegato E), richiedendo la revisione delle norme. Tale lettera non ha ancora avuto risposta.

Intanto, fin dal 10 corrente, trasmettendo ai magistrati designati quali capi dei Tribunali il cennato D. Luog. 30 luglio 1944, lo ho accompagnato con una circolare esplicativa contenente anche istruzioni dirette a favorire la integrale applicazione di quella legge (allegato F).

Allo scopo più di consentire la pronta celebrazione dei giudizi, con forme che, senza uscire dal diritto, garantissero giustizia celere e severa, avevo preparato uno schema di decreto sul funzionamento della giustizia punitiva che fin dal decorso aprile avevo presentato al C.L.N. (allegato C). Il C.I.N., esaminato le mie proposte, le modificava radicalmente; ritenendo di dover dare soddisfazione a quelle correnti che reclamavano l'istituzione di una giurisdizione straordinaria (tribunali del popolo), e formulava le sue "Norme per il funzionamento delle Corti d'Assise" (Allegato D). Per queste norme le istruttorie sarebbero compiute da uno speciale organo politico (Commissione di Giustizia), ed i giudizi da tribunali popolari con l'intervento di un solo magistrato presidente, nominato dal Comitato di Liberazione Provinciale competente per territorio.

Queste disposizioni appaiono alla Magistratura in contrasto con principi giuridici fondamentali ed anche con il Decreto Luogotenenziale 30 luglio 1944 per le sanzioni contro il fascismo, già pervenuto solo in questi ultimi giorni. Per questo, e perché ritengo che nessun magistrato si presterebbe a presiedere quelle corti, il 18 corrente ho diritto al C.I.N. del Piemonte una lettera (allegato E), richiedendo la revisione delle norme. Tale lettera non ha ancora avuto risposta.

Intanto, fin dal 10 corrente, trasmettendo ai magistrati designati quali capi dei Tribunali il cennato D.Lug. 30 luglio 1944, io ho accompagnato con una circolare esplicativa contenente anche istruzioni dirette a favorire la integrale applicazione di quella legge (allegato E).

Da ultimo, il 24 corrente, ho richiesto al C.L.N. l'emanazione di un decreto che mi investa della facoltà di attribuire ai Capi dei Tribunali speciali poteri (allegato G). Infatti, data la impossibilità in cui si troverà la Procura Generale di comuni care con i Tribunali aventi sede fuori Torino, è necessario che ai procuratori del Re siano conferiti poteri che il C.P.P. attri-

- 5 -

buisce al Procuratore Generale. Per accelerare il corso dei procedimenti penali è necessario sostituire il rito sommario a quello formale. Egualmente è necessario che alla Magistratura sia data la facoltà di procedere al sequestro conservativo di quei beni pertinenti alle persone indicate negli articoli 9 e 26 del D.L. 30 luglio 1944, che vi sia motivo di ritenere debbano in seguito venire avvocati o confiscati.

Confido che i criteri da me seguiti - ispirati dalla volontà di dare alla pubblica coscienza la soddisfazione che imperiosamente reclama, salvando insieme le ragioni del diritto e della giustizia - saranno approvati da V.E.

Per il caso che V.E. ritenesse di assecondare il mio vivo desiderio di ricevere dal legittimo Governo Italiano ulteriori direttive, ho preso le opportune disposizioni perchè, se una lettera indirizzata a "Giusto Lipsio - Torino" pervenisse al Regio Ministro d'Italia a Berna, tale lettera mi venga recapitata a mezzo di un corriere del Comando militare.

Per parte mia, appena se ne presenti la possibilità materiale, invierò a Roma un magistrato di mia fiducia a riferire personalmente.

Nella circostanza prego V.E. di voler gradire i sensi della mia alta considerazione.

Torino, 27 ottobre 1944

/ 9 Jan 45
6 Mar 45

IL CONSIGLIERE DI CASSAZIONE
designato dal C.I.N. quale Presidente della Corte
d'appello di Torino

zia - dal
Per il caso che V.E. ritenesse di esecuzioni ulteriori dirette
derio di ricevere dal legittimo Governo Italiano ulteriori lettere
tive, ho preso le opportune disposizioni perchè, se una lettera
indirizzata a "Giusto Lipsio - Torino" pervenisse al Regio Ministro
d'Italia a Berna, tale lettera mi venga recapitata a mezzo di un
corriere del Comando militare.

Per parte mia, appena se ne presenti la possibilità materiale,
invierò a Roma un magistrato di mia fiducia a riferire personal-
mente.

Nella circostanza prego V.E. di voler gradire i sensi della mia
alta considerazione.

Torino, 27 ottobre 1944

IL CONSIGLIERE DI CASSAZIONE
designato dal C.L.N. quale Presidente della Corte
d'Appello di Torino

19 Jan 45
C. M. H. S.

Allegato A

DECRETO n° in data
Sostituzione dei Capi della Corte di Appello di Torino.

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DEL PIEMONTE

Considerato che, cacciate le truppe tedesche di occupazione ed in attesa che il legittimo Governo Italiano sia nella materiale possibilità di esercitare direttamente in Piemonte i poteri che gli competono, al C.L.N. - quale rappresentante di tutte le forze che hanno sostenuto la lotta contro l'oppressione - incombe il dovere di assumere la responsabilità dell'esercizio dei pubblici poteri onde impedire che il Paese rimanga senza Governo, esposto ai disordini ed ai danni più gravi;

Ritenuta l'assoluta urgente necessità di sostituire gli attuali capi della Corte di Appello di Torino con magistrati che, per la loro attiva partecipazione alla lotta contro l'oppressione oltre che per le elevate qualità morali ed intellettuali, diano la garanzia di essere pari alla gravità dei compiti che l'altissima carica impone nelle presenti circostanze;

Ritenuta l'assoluta urgente necessità di conferire al Primo Presidente della Corte di Appello di Torino poteri più ampi di quelli previsti dalle norme vigenti, onde possa porre la Magistratura in condizione di far fronte alle complesse esigenze della attuale situazione;

D E C R E T A

Art. 1 - Il consigliere di cassazione è nominato Primo Presidente della Corte di Appello di Torino in sostituzione del Gr. Uff. Ciro GINI, che viene collocato a disposizione.

Art. 2 - Il consigliere di cassazione è nominato Procuratore Generale del Re presso la Corte di Appello di Torino in sostituzione del Gr. Uff. Rosario GIGLIO, che viene collocato a disposizione.

Art. 3 - Al Primo Presidente della Corte di Appello di Torino è conferita la facoltà di collocare a disposizione per gravi motivi con suo decreto qualunque magistrato o funzionario di cancelleria e segreteria degli uffici giudiziari del distretto.

Art. 4 - Nella stessa forma il Primo Presidente potrà provvedere all'applicazione, anche con funzioni proprie di gradi superiori a

disordini ed in danno del G. Uff. Ritenuta l'assoluta urgente necessità di sostituire gli attuali capi della Corte di Appello di Torino con magistrati che, per la loro attiva partecipazione alla lotta contro l'oppressione oltre che per le elevate qualità morali ed intellettuali, diano la garanzia di essere pari alla gravità dei compiti che l'altissima carica impone nelle presenti circostanze;

Ritenuta l'assoluta urgente necessità di conferire al Primo Presidente della Corte di Appello di Torino poteri più ampi di quelli previsti dalle norme vigenti, onde possa porre la Magistratura in condizione di far fronte alle complesse esigenze della attuale situazione;

D E C R E T A

Art. 1 - Il consigliere di cassazione è nominato Primo Presidente della Corte di Appello di Torino in sostituzione del Gr. Uff. Ciro GINI, che viene collocato a disposizione.

Art. 2 - Il consigliere di cassazione è nominato Procuratore Generale del Re presso la Corte di Appello di Torino in sostituzione del Gr. Uff. Rosario GIGLIO, che viene collocato a disposizione.

Art. 3 - Al Primo Presidente della Corte di Appello di Torino è conferita la facoltà di collocare a disposizione per gravi motivi con suo decreto qualunque magistrato o funzionario di cancelleria e segreteria degli uffici giudiziari del distretto.

Art. 4 - Nella stessa forma il Primo Presidente potrà provvedere all'applicazione, anche con funzioni proprie di gradi superiori a quello rivestito, di magistrati o funzionari a qualunque ufficio giudiziario del Distretto, anche se ciò implichi il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requiranti e viceversa.

Art. 5 - Potranno venire applicati anche magistrati e funzionari appartenenti ad uffici non compresi nel distretto della Corte di Appello di Torino, purchè si trovino a dimorare nel territorio di questo.

Art. 6 - Quando i provvedimenti di cui ai tre articoli precedenti interessino uffici del P.M. od di Pretura, il Primo Presidente delibererà sentito il Procuratore Generale del Re.

./.

Allegato A (pag. 2)

Art. 7 - I magistrati e funzionari applicati ad uffici con sede in comune diverso da quello del loro domicilio avranno diritto al trattamento di missione in conformità delle norme vigenti.

Art. 8 - Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua applicazione.

Torino, li

L.S. f° illegibile

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CON OMISSIONE DI NOMI AGLI ART. 1 e 2

ALLEGATO B

R. CORTE DI APPELLO DI TORINO

OGGETTO: Istruzioni riservate del Primo Presidente della Corte di Appello di Torino ai Presidenti e Procuratori del Re dei Tribunali del Piemonte.

Assumo con speciali facoltà la direzione della Magistratura Piemontese in un'ora grave. La fuga delle truppe nemiche e la caduta di coloro che avevano usurpato i pubblici poteri sotto la protezione ed al servizio dello straniero sono eventi che segneranno il ritorno della libertà e della civiltà nel nostro Paese ed esaltano quindi i nostri cuori.

Ma la impossibilità nella quale si troverà il Governo di esercitare subito la sua autorità; l'appassionata volontà di giustizia di tutto il popolo, che vide calpestato ogni diritto e negata la sua stessa umana dignità, e il crimine elevato a sistema di governo; la disorganizzazione dei pubblici uffici ed il generale disorientamento degli spiriti in così grande crisi, daranno luogo ad una condizione di cose nella quale i peggiori disordini possono verificarsi ponendo in pericolo i presupposti medesimi della vita civile.

E' perciò necessario che il popolo senta fin dalle prime ore che la Giustizia è presente, che i membri dell'ordine giudiziario sono rimasti in mezzo a lui, ai loro posti, e che l'opera di rivendicazione delle vittime innocenti e di punizione dei colpevoli è già in corso.

Dovendo prevedere l'impossibilità di comunicare con i Capi dei Tribunali, i quali potranno restare per un certo tempo senza mie istruzioni, provvedo con questa circolare riservata - in forza dei poteri conferitimi dal decreto di nomina - a fissare alcune direttive di massima, facendo però presente che nella specialissima situazione delle varie provincie, isolate le une dalle altre e dominate dalle diverse situazioni locali, i Presidenti dei Tribunali ed i Procuratori del Re dovranno assumere con piena libertà e responsabilità tutte quelle iniziative che le circostanze consiglieranno. Assumendo tali iniziative potranno forse in qualche caso errare: nella valutazione di tali errori terrò presenti le difficoltà nelle quali i Capi degli Uffici avranno dovuto prendere le loro decisioni. Una sola colpa non avrà scuse: la mancanza di iniziativa, di prontezza, di consapevole energia, per cui la Magistratura fosse apparsa carente ai suoi doveri ed alle sue respon-

servizio dello straniero sono eventi che segneranno il ritorno della libertà e della civiltà nel nostro Paese ed esaltano quindi i nostri cuori.

Ma la impossibilità nella quale si troverà il Governo di esercitare subito la sua autorità; l'appassionata volontà di giustizia di tutto il popolo, che vide calpestato ogni diritto e negata la sua stessa umana dignità, e il crimine elevato a sistema di governo; la disorganizzazione dei pubblici uffici ed il generale disorientamento degli spiriti in così grande crisi, daranno luogo ad una condizione di cose nella quale i peggiori disordini possono verificarsi ponendo in pericolo i presupposti medesimi della vita civile.

E' perciò necessario che il popolo senta fin dalle prime ore che la Giustizia è presente, che i membri dell'ordine giudiziario s'ino rimasti in mezzo a lui, ai loro posti, e che l'opera di rivendicazione delle vittime innocenti e di punizione dei colpevoli è già in corso.

Dovendo prevedere l'impossibilità di comunicare con i Capi dei Tribunali, i quali potranno restare per un certo tempo senza mie istruzioni, provvedo con questa circolare riservata - in forza dei poteri conferitimi dal decreto di nomina - a fissare alcune direttive di massima, facendo però presente che nella specialissima situazione delle varie provincie, isolate le une dalle altre e dominate dalle diverse situazioni locali, i Presidenti dei Tribunali ed i Procuratori del Re dovranno assumere con piena libertà e responsabilità tutte quelle iniziative che le circostanze consiglieranno. Assumendo tali iniziative potranno forse in qualche caso errare: nella valutazione di tali errori terrò presenti le difficoltà nelle quali i Capi degli Uffici avranno dovuto prendere le loro decisioni. Una sola colpa non avrà scuse: la mancanza di iniziativa, di prontezza, di consapevole energia, per cui la Magistratura fosse apparsa carente ai suoi doveri ed alle sue responsabilità.

I.

Immediatamente dopo assunto l'ufficio e prima di ogni altro atto, i signori Procuratori del Re scarcereranno con decreto tutti coloro che si trovino illegalmente detenuti. Tali sono anche i condannati dai sedicenti tribunali istituiti dopo l'8 settembre 1943, le cui sentenze devono considerarsi inesistenti. Ove alcuno dei predetti detenuti risulti indiziato di gravi reati comuni, anziché liberarlo, verrà emesso nei suoi confronti l'ordine di cattura ed immediatamente iniziata regolare istruttoria.

Verranno anche scarcerati coloro che risultassero detenuti a seguito

ALLEGATO B

Pag. 2

di condanna per reati politici pronunciata dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello stato anteriormente al 25 luglio 1943.

Con queste scarcerazioni i Procuratori del Re compieranno non solo opera di giustizia, ma preverranno l'assalto alle carceri da parte del popolo, impedendo così violenze a persone e cose e la evasione dei delinquenti comuni.

II.

I signori Presidenti dei Tribunali ed i Procuratori del Re prenderanno al più presto contatto coi rappresentanti del Comitato di Liberazione Nazionale e con i comandanti delle truppe alleate, od in loro mancanza con i comandanti delle formazioni partigiane, onde assicurare il miglior funzionamento dell'amministrazione della giustizia e stabilire vicendevoli fiduciosi rapporti di fattiva collaborazione.

E' indispensabile che durante la delicata crisi del trapasso dei pubblici poteri, la Magistratura non si estranei, ma anzi partecipi attivamente con la propria autorità ed il ponderato consiglio alla rinnoventa vita politica del Paese? Lo stabilirsi di tali rapporti è affidato essenzialmente al prestigio, al tatto ed alla illuminata energia dei Capi dei Tribunali.

III.

Sarà immediata cura dei signori Procuratori del Re, d'intesa con le Autorità politiche ed i comandanti delle truppe alleate, di ristabilire la dipendenza della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria in conformità del codice di procedura penale, promuovendo anche, nel modo che le circostanze consiglieranno, la ricostituzione delle stazioni dei RR.CC.

Le Regie Procure dovranno immediatamente disporre le indagini di polizia giudiziaria ed iniziare le istruttorie relativamente a tutti i reati previsti dalle leggi penali, militari e comuni vigenti all'8 settembre 1943, da chiunque commessi dopo tale data, o in collaborazione con le truppe tedesche di occupazione, ovvero valendosi di poteri comunque usurpati od arbitrariamente assunti o costituiti, ovvero approfittando delle condizioni nelle quali il Paese venne a trovarsi per effetto di quella occupazione ed usurpazione. Si procederà in ogni caso ad istruzione sommaria e con ordine di cattura, sia su denuncia orale o scritta di autorità e privati, sia di ufficio.

Vorrà inoltre ordinato l'arresto immediato di coloro che dopo l'8

Nazionale e con i comandanti delle truppe alleate, onde assicurare il miglior con i comandanti delle formazioni partigiane, onde assicurare il miglior funzionamento dell'amministrazione della giustizia e stabilire vicendevoli fiduciosi rapporti di fattiva collaborazione.

E' indispensabile che durante la delicata crisi del trapasso dei pubblici poteri, la Magistratura non si estranei, ma anzi partecipi attivamente con la propria autorità ed il ponderato consiglio alla rimovuta vita politica del Paese? Io stabilirsi di tali rapporti è affidato essenzialmente al prestigio, al tatto ed alla illuminata energia dei Capi dei Tribunali.

III.

Sarà immediata cura dei signori Procuratori del Re, d'intesa con le Autorità politiche ed i comandanti delle truppe alleate, di ristabilire la dipendenza della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria in conformità del codice di procedura penale, promovendo anche, nel modo che le circostanze consiglieranno, la ricostituzione delle stazioni dei RR.CC.

Le Regie Procure dovranno immediatamente disporre le indagini di polizia giudiziaria ed iniziare le istruttorie relativamente a tutti i reati previsti dalle leggi penali, militari e comuni vigenti all'8 settembre 1943, da chiunque commessi dopo tale data, o in collaborazione con le truppe tedesche di occupazione, ovvero valendosi di poteri comunque usurpati od arbitrariamente assunti o costituiti, ovvero approfittando delle condizioni nelle quali il Paese venne a trovarsi per effetto di quella occupazione ed usurpazione. Si procederà in ogni caso ad istruzione sommaria e con ordine di cattura, sia su denuncia orale o scritta di autorità e privati, sia di ufficio.

Verrà inoltre ordinato l'arresto immediato di coloro che dopo l'8 settembre 1943 hanno ricoperto le cariche: a) di ministro o sottosegretario di stato; b) di capo della provincia, di commissario o vice commissario federale o di fascio ovvero di questore; c) di presidente, di giudice, di pubblico accusatore dei diversi sedicenti tribunali costituiti dal governo della repubblica; d) di ufficiale generale o colonnello delle forze armate repubblicane, di ufficiale della guardia nazionale repubblicana, di membro della polizia politica, delle brigate nere, dei battaglioni M o di formazioni analoghe distintesi per la bestiale ferocia con la quale hanno infierito contro prigionieri e popolazioni iner-

- 3 -

mi; sarà anche ordinato l'arresto di tutti coloro che dopo l'8 settembre 1943 hanno svolto comunque un'attività politica di rilievo al servizio dei tedeschi o della repubblica.

Criterio direttivo sarà quello di non attendere le sollecitazioni delle autorità politiche, e di dare alle innumerevoli innocenti vittime del regime fascista quella soddisfazione che la pubblica coscienza morale reclama, anche allo scopo di prevenire gli eccessi della giustizia privata.

IV.

Le R. Procure devono esser poste in condizione di immediatamente fronteggiare la nuova situazione, e di compiere con la massima rapidità le istruzioni sommarie di cui al paragrafo precedente. A questa esigenza devono senz'altro subordinarsi TUTTI gli altri rami di servizio. Dispongo pertanto che i signori Presidenti di Tribunale e Procuratori del Re, previa la sospensione di quei pochissimi magistrati e funzionari che avessero collaborato col partito fascista repubblicano, procedano d'intesa fra loro all'applicazione di magistrati e funzionari di particolare sensibilità politica alle R. Procure e R. Preture, qualunque grado essi rivestano, così da porre quegli uffici in condizione di adempiere ai sovraccennati compiti. Potranno venire applicati anche quei magistrati addetti ad uffici non compresi nella giurisdizione del Tribunale, quando vi abbiano dimora.

I magistrati e funzionari che per effetto dell'applicazione dovessero trasferirsi fuori del comune di loro residenza avranno diritto al trattamento di missione previsto dalle norme in vigore.

V.

Onde ottenere che l'attività della Magistratura raggiunga lo scopo di rassicurare la pubblica opinione che esige sia fatta giustizia, e di calmare in tal modo gli animi e prevenire disordini, è necessario che i capi di Tribunale facciano metodica-

la pubblica costanza morale reclama, anche allo scopo di prevenire gli eccessi della giustizia privata.

IV.

Le R.Procure devono esser poste in condizione di immediatamente fronteggiare la nuova situazione, e di compiere con la massima rapidità le istruzioni sommarie di cui al paragrafo precedente. A questa esigenza devono senz'altro subordinarsi TUTTI gli altri rami di servizio. Dispongo pertanto che i signori Presidenti di Tribunale e Procuratori del Re, previa la sospensione di quei pochissimi magistrati e funzionari che avessero collaborato col partito fascista repubblicano, procedano d'intesa fra loro all'applicazione di magistrati e funzionari di particolare sensibilità politica alle R. Procure e R.Preture, qualunque grado essi rivestano, così da porre quegli uffici in condizione di adempiere ai sovraccennati compiti. Potranno venire applicati anche quei magistrati addetti ad uffici non compresi nella giurisdizione del Tribunale, quando vi abbiano dimora.

I magistrati e funzionari che per effetto dell'applicazione dovessero trasferirsi fuori del comune di loro residenza avranno diritto al trattamento di missione previsto dalle norme in vigore.

V.

Onde ottenere che l'attività della Magistratura raggiunga lo scopo di rassicurare la pubblica opinione che esige sia fatta giustizia, e di calmare in tal modo gli animi e prevenire disordini, è necessario che i capi di Tribunali facciano metodicamente inserire sulla stampa locale le più ampie notizie sull'opera giornalmente svolta, curando che esse, pur formulate con precisione tecnico-giuridica, siano però di facile comprensione e pubblicate col maggior rilievo.

VI.

I capi dei Tribunali avranno cura di informare minutamente e costantemente questa Corte della situazione locale e degli

- 4 -

atti compiuti. Ove i servizi postali non siano, com'è prevedibile, subito ristabiliti, i relativi rapporti verranno inoltrati a mezzo di staffette. Se le circostanze lo consentiranno, i signori Presidenti di Tribunale e Procuratori del Re vorranno presentarsi in Torino a riferire. Per facilitare queste necessarie comunicazioni i capi dei Tribunali, se del caso, prenderanno accordi con i comandi delle truppe alleate.

Magistrato e Piemontese, ho con passione partecipato all'oscura amara battaglia per lunghi anni combattuta dal nostro Ordine per impedire che anche l'ultimo vestigio della civiltà giuridica italiana, e dell'indipendenza della Magistratura che ne è il presidio, andasse sommerso dall'ondata di violenza e di corruzione che ha travolto il nostro Paese nell'estrema rovina. Negli ultimi tragici mesi siete stati alla testa dei magistrati delle provincie occupate dal nemico nel rifiutarvi a quel giuramento di fedeltà alla repubblica che - prima ancora di rendervi spieguri - vi avrebbe fatto tradire la vostra dignità di uomini. So quindi di poter affermare che, anche nelle presenti circostanze, quando, in mezzo alle rovine ed al sangue, rinasce nel nostro paese la libertà, la Magistratura del Piemonte sarà degna della sua gloriosa e molte volte secolare tradizione di giustizia e di onore.

IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO

39

ALLEGATO C.

(Progetto di decreto per l'amministrazione della giustizia penale presentato al Comitato di Liberazione Nazionale del Piemonte).

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DEL PIEMONTE

Considerato che, cacciate le truppe tedesche di occupazione ed in attesa che il legittimo Governo Italiano sia nella materiale possibilità di esercitare direttamente in Piemonte i poteri che gli competono, al C.L.N., quale rappresentante di tutte le forze che hanno sostenuta la lotta contro l'oppressione, incombe il dovere di assumere l'esercizio dei pubblici poteri onde impedire che il Paese rimanga senza governo esposto ai disordini ed ai danni più gravi;

Ritenuta la assoluta urgente necessità di rendere possibile, anche nelle attuali circostanze, l'esercizio della giustizia penale nei confronti di coloro che, valendosi di pubblici poteri da essi detenuti o collaborando comunque con le autorità di occupazione o approfittando delle condizioni in cui il Paese venne a trovarsi per effetto della occupazione straniera e della avvenuta usurpazione del potere politico da parte dei fascisti repubblicani, si sono resi colpevoli di delitti, i quali hanno profondamente commosso la coscienza pubblica per la straordinaria astringenza della offesa con essi recata al sentimento nazionale, al diritto naturale ed alla dignità della persona umana;

Ritenuta la impossibilità di far funzionare i tribunali previsti dalle leggi penali militari per la presente mancanza nel paese di unità organiche dell'Esercito;

Considerata la ferma volontà di tutto il popolo italiano di voler ristabilire l'impero della legge eguale per tutti e l'autorità della Magistratura, dopo che per troppi anni fu fatto scempio della giustizia per opera di tribunali di parte;

Ritenuta la non necessità di creare dei nuovi titoli di reato, ma, portata retroattiva che ripugnerebbe alla coscienza

te le forze che hanno sostenuta la lotta contro l'oppressione, incombe il dovere di assumere l'esercizio dei pubblici poteri onde impedire che il Paese rimanga senza governo esposto ai disordini ed ai danni più gravi;

Ritenuta la assoluta urgente necessità di rendere possibile, anche nelle attuali circostanze, l'esercizio della giustizia penale nei confronti di coloro che, valendosi di pubblici poteri da essi detenuti o collaborando comunque con le autorità di occupazione o approfittando delle condizioni in cui il Paese venne a trovarsi per effetto della occupazione straniera e della avvenuta usurpazione del potere politico da parte dei fascisti repubblicani, si sono resi colpevoli di delitti, i quali hanno profondamente commosso la coscienza pubblica per la straordinaria atrocità della offesa con essi recata al sentimento nazionale, al diritto naturale ed alla dignità della persona umana;

Ritenuta la impossibilità di far funzionare i tribunali previsti dalle leggi penali militari per la presente mancanza nel paese di unità organiche dell'Esercito;

Considerata la ferma volontà di tutto il popolo italiano di veder ristabilito l'impero della legge eguale per tutti e l'autorità della Magistratura, dopo che per troppi anni fu fatto scempio della giustizia per opera di tribunali di parte;

Ritenuta la non necessità di creare dei nuovi titoli di reato con una portata retroattiva che ripugnerebbe alla coscienza giuridica e morale della Nazione, dato che le leggi vigenti consentono la esemplare sanzione per tutti i delitti dei quali è imperiosamente urgente il perseguimento;

- 2 -

Ritenuto che la Corte d'Assise è l'organo che meglio risponde a questa esigenza per la presenza in esso, accanto ai magistrati togati, degli assessori, immediati interpreti della coscienza popolare;

Considerata l'assoluta urgente necessità di procedere a qualche limitata modificazione delle leggi vigenti al duplice fine di assicurare quella pronta giustizia che il popolo esige e la formazione di nuove liste di assessori in luogo di quelle esistenti dalle quali si trovano esclusi i non iscritti al disciolto partito fascista;

D e c r e t a

ART. 1

Tutti i delitti già di competenza dei giudici ordinari e militari, o del soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato, da chiunque commessi l'8 settembre 1943 o successivamente, ovvero in cooperazione con le truppe tedesche di occupazione, ovvero approfittando delle condizioni nelle quali il Paese venne a trovarsi per effetto di quella occupazione ed usurpazione, sono di competenza della Corte d'Assise.

ART. 2

Ai procedimenti indicati nell'art. 1 si applicheranno le norme del codice di procedura penale con le modificazioni seguenti:

a)- in ogni caso si procederà con istruzione sommaria, e ciò anche nell'ipotesi del penultimo comma dell'art. 391 C.P.P.;

b)- il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 405 C.P.P. è ridotto a giorni 5, salvo quanto è disposto nell'articolo 183 dello stesso codice;

c)- le sentenze delle Corti d'assise non saranno soggette ad impugnazione e saranno immediatamente esecutive;

d)- ove il condannato od il suo difensore presenti domande di grazia, il Primo Presidente della Corte d'appello di Torino, udito il Procuratore Generale del Re, avrà facoltà di disporre per

Decr e t a

ART. 1

Tutti i delitti già di competenza dei giudici ordinari e militari, o del soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato, da chiunque commessi l'8 settembre 1943 o successivamente, ovvero in cooperazione con le truppe tedesche di occupazione, ovvero approfittando delle condizioni nelle quali il Paese venne a trovarsi per effetto di quella occupazione ed usurpazione, sono di competenza della Corte d'Assise.

ART. 2

Ai procedimenti indicati nell'art. 1 si applicheranno le norme del codice di procedura penale con le modificazioni seguenti:

a)- in ogni caso si procederà con istruzione sommaria, e ciò anche nell'ipotesi del penultimo comma dell'art. 391 C.P.P.;

b)- il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 405 C.P.P. è ridotto a giorni 5, salvo quanto è disposto nell'articolo 183 dello stesso codice;

c)- le sentenze delle Corti d'assise non saranno soggette ad impugnazione e saranno immediatamente esecutive;

d)- ove il condannato od il suo difensore presenti domanda di grazia, il Primo Presidente della Corte d'appello di Torino, udito il Procuratore Generale del Re, avrà facoltà di disporre per gravi ragioni la sospensione dell'esecuzione della pena di morte fino alla decisione sovrana sulla domanda stessa.

ART. 3

Al t.u. delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento delle Corti d'assise approvato con R.D. 4 ottobre 1935 n. 1899

- 3 -

sono apportate le modificazioni seguenti:

a)- non si applicano, agli effetti del presente decreto e salva la disposizione del successivo art. 4, gli art. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 primo comma, 14, 22 ultimo comma, 25, 26, 27 e 28;

b)- tutti i provvedimenti per i quali il t.u. prevede la forma del R.D. saranno emanati con decreto del Primo Presidente della Corte d'Appello di Torino, udito il Procuratore Generale del Re;

c)- le nomine ad assessore fatte fino alla data odierna sono revocate;

d)- il C.L.N. compilerà per ciascun circolo di Corte d'assise l'elenco di coloro che intende proporre per la nomina ad assessore, scegliendoli tra i cittadini maschi non interdetti nè inabilitati, di età non minore dei 30 anni compiuti nè maggiore dei 65, di condotta morale e civile specchiatissima ed illibata, e forniti almeno della licenza di scuola elementare o di titolo equipollente. Questo elenco dovrà comprendere un numero di persone almeno doppio di quello previsto dal decreto di cui all'art. 6 del t.u. in relazione all'art. 3 b) di questo decreto;

e)- Questo elenco verrà pubblicato per affissione nell'albo della Corte d'appello di Torino durante 48 ore, nel quale periodo di tempo ogni cittadino potrà presentare in proposito le sue osservazioni al Primo Presidente;

f)- Decorso il termine di cui al comma che precede, il Primo Presidente della Corte di Appello di Torino, udito il Procuratore Generale, procederà alla nomina degli assessori con decreto non soggetto a reclamo, formando per ogni circolo di corte d'assise un albo fino a raggiungere il numero di assessori stabilito per ciascun circolo;

g)- l'ufficio di assessore è obbligatorio. La dispensa dall'ufficio potrà venire disposta con decreto motivato e...

Generale del ne;

c)- le nomine ad assessore fatte fino alla data odierna sono revocate;

d)- il C.L.N. compilerà per ciascun circolo di Corte d'assise l'elenco di coloro che intende proporre per la nomina ad assessore, scegliendoli tra i cittadini maschi non interdetti nè inabilitati, di età non minore dei 30 anni compiuti nè maggiore dei 65, di condotta morale e civile specchiatissima ed illibata, e forniti almeno della licenza di scuolala smentare o di titolo equipollente. Questo elenco dovrà comprendere un numero di persone almeno doppio di quello previsto dal decreto di cui all'art. 6 del t.u. in relazione all'art. 3 b) di questo decreto;

e)- Questo elenco verrà pubblicato per affissione nell'albo della Corte d'appello di Torino durante 48 ore, nel quale periodo di tempo ogni cittadino potrà presentare in proposito le sue osservazioni al Primo Presidente;

f)- Decorso il termine di cui al comma che precede, il Primo Presidente della Corte di Appello di Torino, udito il Procuratore Generale, procederà alla nomina degli assessori con decreto non soggetto a reclamo, formando per ogni circolo di corte d'assise un albo fino a raggiungere il numero di assessori stabilito per ciascun circolo;

g)- L'ufficio di assessore è obbligatorio. La dispensa dall'ufficio potrà venire disposta con decreto motivato e non soggetto a reclami del Primo Presidente della Corte di Appello di Torino; Gli assessori, entro il termine che sarà fissato dal Primo Presidente, presteranno giuramento avanti ai Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiedono con la formula seguente: "giuro di adempiere da uomo di onore e di coscienza e nel solo interesse della giustizia i

- 4 -

i doveri dell'ufficio che mi viene affidato".

ART. 4

Per i reati non rientranti nell'art. 1 del presente decreto restano fermi la competenza e la procedura previste dalle leggi vigenti, salva l'applicazione di questo decreto per quanto riguarda, per i giudizi di Corte d'assise, le liste, la nomina ed il giuramento degli assessori.

ART. 5

E' abrogata ogni altra norma contraria ed incompatibile con le disposizioni di questo decreto.

ART. 6

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale degli atti e decreti del C.L.M. ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Torino li.....

ALLEGATO D.

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CORTI DI ASSISE (emesse dal C.L.N.)

Uno dei più importanti fra i compiti che spettano ai Comitati provinciali è quello di organizzare con la necessaria rapidità l'opera di eliminazione e punizione dei fascisti repubblicani attraverso i necessari provvedimenti di polizia e gli opportuni procedimenti giudiziari, al fine, da un lato, di impedire agli avversari di svolgere ulteriormente opera nociva, e dall'altro di dare esempi di severa ed inflessibile giustizia punitiva che valgano a restaurare l'ordine morale, impedendo altresì eccessi e giudizi sommari.

Al momento della liberazione gli Alleati dovranno trovarsi in presenza di una giustizia politica già in pieno funzionamento, che essi non abbiano interesse a toccare: per evidenti ragioni di dignità deve essere il popolo italiano stesso ad applicare le opportune sanzioni ai responsabili del regime autocratico e dell'avventura imperialistica.

Il compito indicato dovrà essere assolto dai Comitati provinciali attraverso una speciale Commissione di Giustizia, composte di membri dei vari partiti scelti fra persone di provata energia e di capacità.

La Commissione accentrerà intorno a sé i servizi di polizia politica ed agirà altresì come organo istruttorio competente a conoscere dei reati ai fini di eventuale deferimento al tribunale popolare sedente come Corte d'assise; di conseguenza essa provvederà ad emettere e a far eseguire i mandati di cattura, e a compiere una sommaria istruttoria nei confronti degli arrestati. Proceduto alla loro identificazione essa esaminerà se i fatti a loro addebitati siano ammessi o contestati, se sussista la flagranza, se vi siano comunque prove manifeste dei fatti stessi: ed in caso affermativo procederà all'immediato deferimento alla Corte d'assise.

La Commissione non compierà al riguardo una valutazione puramente giuridica, ma si atterrà ad evidenti criteri di opportunità politica: per quanto possa apparire necessario tranquillizzare la coscienza pubblica con pronte riparazioni giudiziarie, non si dovrà dimen-

ed inibizione giustiziarie punitiva che valga a restituire il
morale, impedendo altresì eccessi e giudizi sommari.

Al momento della liberazione gli Alleati dovranno trovarsi in presenza di una giustizia politica già in pieno funzionamento, che essi non abbiano interesse a toccare: per evidenti ragioni di dignità deve essere il popolo italiano stesso ad applicare le opportune sanzioni ai responsabili del regime autocratico e dell'avventura imperialistica.

Il compito indicato dovrà essere assolto dai Comitati provinciali attraverso una speciale Commissione di Giustizia, composte di membri dei vari partiti scelti fra persone di provata energia e di capacità.

La Commissione accentrerà intorno a sé i servizi di polizia politica ed agirà altresì come organo istruttorio competente a conoscere dei reati ai fini di eventuale deferimento al tribunale popolare sedente come Corte d'assise; di conseguenza essa provvederà ad emettere e a far eseguire i mandati di cattura, e a compiere una sommaria istruttoria nei confronti degli arrestati. Proceduto alla loro identificazione essa esaminerà se i fatti a loro addebitati siano ammessi o contestati, se sussista la flagranza, se vi siano comunque prove manifeste dei fatti stessi: ed in caso affermativo procederà all'immediato deferimento alla Corte d'assise.

La Commissione non compierà al riguardo una valutazione puramente giuridica, ma si atterrà ad evidenti criteri di opportunità politica: per quanto possa apparire necessario tranquillizzare la coscienza pubblica con prompte riparazioni giudiziarie, non si dovrà dimenticare che molti dei colpevoli dei delitti odiosi, come torture e sevizie a detenuti politici, andeano giudicati in un secondo tempo, con adeguate istruttorie e larghezza di pubblicità atta ad illuminare l'opinione internazionale sui metodi fascisti e sul regime di terrore giudiziario gravante sul popolo italiano. La Commissione di Giustizia entrerà in funzione appena i Comitati Provinciali assumeranno il potere politico e provvederà alla immediata convocazione delle Corti d'assise provinciali secondo quanto previsto nell'allegato.

gato schema di decreto. I partiti avranno cura di tenere pronto l'elenco dei giurati che, approvato dalla Commissione, sarà immediatamente trasmesso al magistrato designato come presidente, che provvederà senza indugio alla Convocazione della corte.

E' necessario che entro 24 ore la corte si riunisca ed emetta le prime sentenze: l'opinione pubblica, ansiosa di una severa giustizia, avrà così un principio di soddisfazione e l'autorità dei Comitati di liberazione ne verrà accresciuta e consolidata.

ALLEGATO.-

Art. 1

I Comitati di liberazione provinciali delegheranno alla apposita Commissione di giustizia, già previamente costituita, l'esercizio dei poteri di polizia ordinaria e giudiziaria relativa a tutti i delitti già di competenza dei giudici ordinari e militari e del soppresso tribunale speciale per la difesa dello Stato da chiunque commessi a partire dall'8 settembre 1943 o valendosi di poteri usurpati od arbitrariamente costituiti ed assunti, ovvero in cooperazione con le truppe tedesche di occupazione approfittando delle condizioni nelle quali il paese è venuto a trovarsi per effetto di quella occupazione ed usurpazione.

ART. 2

Tali Commissioni hanno anche poteri di sommaria istruzione e, nei casi di flagranza, confessione e reità pienamente provata, deferiranno immediatamente gli imputati al giudizio delle Corti d'assise.

ART. 3

Tutti i delitti e i reati di competenza dei giudici ordinari e mi-

ALLEGATO.-

Art. 1

I Comitati di liberazione provinciali delegheranno alla apposita Commissione di Giustizia, già previamente costituita, l'esercizio dei poteri di polizia ordinaria e giudiziarie relative a tutti i delitti già di competenza dei giudici ordinari e del soppresso tribunale speciale per la difesa dei militari e del soppresso tribunale arbitralmente costituito dallo Stato da chiunque usurpati od arbitrariamente costituiti ed assunti, ovvero in cooperazione con le truppe tedesche di occupazione approfittando delle condizioni nelle quali il paese è venuto a trovarsi per effetto di quella occupazione ed usurpazione.

ART. 2

Tali Commissioni hanno anche poteri di sommaria istruzione e, nei casi di flagranza, confessione e reità pienamente provata, deferiranno immediatamente gli imputati al giudizio delle Corti d'assise.

ART. 3

Tutti i delitti già di competenza dei giudici ordinari e militari e del soppresso tribunale speciale per la difesa dello Stato da chiunque commessi a partire dall'8 settembre 1943, od usurpati od arbitrariamente costituiti od assunti ovvero in cooperazione con le truppe tedesche di occupazione approfittando delle condizioni nelle quali il Paese è venuto a trovarsi per effetto di quella occupazione ed usurpazione, sono di competenza delle Corti d'assise e verranno giudicati secondo le norme delle leggi penali vigenti, nei territori occupati, al momento della pubblicazione del presente decreto.

- 3 -

ART. 4

I Comitati Provinciali di Liberazione Nazionale provvederanno nei circoli di Corte d'Assise alla immediata convocazione delle giurie popolari provinciali presiedute dai magistrati preventivamente designati, unitamente ai rappresentanti del P.M., dallo stesso comitato provinciale. I componenti della giuria verranno ricavati dagli elenchi predisposti dai Comitati provinciali. I cittadini giurati dovranno rispondere ai seguenti requisiti: a) - saper leggere e scrivere; b) - età non inferiore ai 25 e non superiore ai 65 anni; d) - offrire le massime garanzie morali e politiche.

I giurati dovranno prestare giuramento davanti al presidente della Corte d'Assise all'atto del loro insediamento con la seguente formula: "Giuro di adempiere da uomo di onore e di coscienza, e nel solo interesse della giustizia, il dovere dell'ufficio che mi viene affidato".

ART. 5

Le sentenze delle Corti d'Assise non saranno soggette ad impugnazione e saranno immediatamente esecutive.

ART. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale degli atti e decreti del C.I.N.A.I. ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

so comitato provinciale. I componenti della giuria verranno ricavati dagli elenchi predisposti dai Comitati provinciali. I cittadini giurati dovranno rispondere ai seguenti requisiti: a)- saper leggere e scrivere; b)- età non inferiore ai 25 e non superiore ai 65 anni; d)- offrire le massime garanzie morali e politiche.

I giurati dovranno prestare giuramento davanti al presidente della Corte d'assise all'atto del loro insediamento con la seguente formula: "Giuro di adempiere da uomo di onore e di coscienza, e nel solo interesse della giustizia, il dovere dell'ufficio che mi viene affidato".

ART. 5

Le sentenze delle Corti d'assise non saranno soggette ad impugnazione e saranno immediatamente esecutive.

ART. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nel bollettino ufficiali degli atti e decreti del C.I.N.A.I. ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

SECRET

ALLEGATO E.

Al Comitato di Liberazione Nazionale del Piemonte

T o r i n o

Designato quale Capo della Magistratura Piemontese, adempio al dovere di comunicare alcune osservazioni circa le "Norme per il funzionamento delle Corti d'Assise" che mi risultano esser state trasmesse ai Comitati di Liberazione Provinciali.

Dal lato tecnico tali "Norme" presentano deficienze gravi, che procurerebbero disordini anche più gravi, ove se ne tentasse l'applicazione. A parte la difficoltà in cui si troverebbero le previste Commissioni di Giustizia a fronteggiare l'immenso lavoro istruttorio di tutti i delitti per i quali le innumerevoli vittime e la pubblica coscienza reclamano immediata giustizia, lavoro che meglio un organo più numeroso e specializzato potrebbe compiere, è da rilevare che la mancanza di un organo centrale che coordini e diriga l'attività delle varie Commissioni di Giustizia provinciali darebbe luogo alle più difforni e contrastanti decisioni su identici casi. E ciò tanto più in quanto le "Norme" sono generiche e lacunose, tanto che non è neppure indicato il numero dei giudici popolari che dovrebbero intervenire nella Corte d'Assise, mentre il numero di cinque previsto dagli ordinamenti in vigore non potrebbe esser mantenuto dato che, ridotti ad uno i due magistrati, il collegio verrebbe in tal caso ad esser formato da membri in numero pari. Ne è detto se l'atto col quale le Commissioni di Giustizia dovrebbero rinviare a giudizio sia un decreto di citazione od una sentenza, se si abbia un giudizio direttissimo od ordinario, quali siano i termini, in che modo debbano regolarsi i diritti della difesa.

L'art. 3, poi, per il quale i delitti verrebbero giudicati secondo le norme delle leggi penali vigenti nei territori occupati dal momento della pubblicazione del decreto in esame, porterebbe alla conseguenza di ritenere legittime le norme penali emanate dalla repubblica fascista dall'8 settembre 1943 al giorno della liberazione.

La presenza nel collegio giudicante, anziché dei due magistrati previsti dall'ordinamento in vigore, di uno solo nominato dal Comitato Provinciale, ben più che comportare soltanto l'esautorazione dei capi della Magistratura, riconferma il carattere di commissori o tribunali straordinari che queste Corti d'Assise assumerebbero, in

blica coscienza reclamano immediata giustizia, lavoro che meglio un organo più numeroso e specializzato potrebbe compiere, è da rilevare che la mancanza di un organo centrale che coordini e diriga l'attività delle varie Commissioni di Giustizia provinciali darebbe luogo alle più difformi e contrastanti decisioni su identici casi. E ciò tanto più in quanto le "Norme" sono generiche e lacunose, tanto che non è neppure indicato il numero dei giudici popolari che dovrebbero intervenire nella Corte d'Assise, mentre il numero di cinque previsto dagli ordinamenti in vigore non potrebbe esser mantenuto dato che, ridotti ad uno i due magistrati, il collegio verrebbe in tal caso ad esser formato da membri in numero pari. Né è detto se l'atto col quale le Commissioni di Giustizia dovrebbero rinviare a giudizio sia un decreto di citazione od una sentenza, se si abbia un giudizio direttissimo od ordinario, quali siano i termini, in che modo debbano regolarsi i diritti della difesa.

L'art. 3, poi, per il quale i delitti verrebbero giudicati secondo le norme delle leggi penali vigenti nei territori occupati dal nemico della pubblicazione del decreto in esame, porterebbe alla conseguenza di ritenere legittime le norme penali emanate dalla repubblica fascista dall'8 settembre 1943 al giorno della liberazione.

La presenza nel collegio giudicante, anziché dei due magistrati previsti dall'ordinamento in vigore, di uno solo nominato dal Comitato Provinciale, ben più che comportare soltanto l'esautorazione dei capi della Magistratura, riconferma il carattere di commissioni o tribunali straordinari che queste Corti d'Assise assumerebbero, in contrasto con un principio giuridico e politico che fu una delle prime e fondamentali rivendicazioni della coscienza civile moderna, sancito da tutte le costituzioni, ivi compresa la nostra.

La creazione di tribunali straordinari - come conferma l'esperienza fascista che ne fece larghissimo uso - convince la pubblica opinione o che i giudici ordinari non sanno rendere giustizia, o che

- 2 -

ai giudici straordinari si chiede qualcosa che della giustizia non ha che il nome. Il che, nei due casi, si risolve in una demoralizzazione del popolo ed in motivo di sfiducia nei pubblici poteri.

Ma, anche se si volessero superare queste obiezioni, rimane insormontabile l'argomento che si ricava dal Decreto Luogotenenziale 30 luglio 1944 per le sanzioni contro il fascismo. Questo Decreto, in vigore oggi nell'Italia libera e ben presto anche qui; se crea un'Alta Corte per giudicare alcuni eccezionali delitti più squisitamente politici, riafferma all'art. 4 la competenza dei giudici ordinari, Pretori, Tribunali e Corti d'Assise, salva per queste ultime la ben ovvia sostituzione delle attuali liste di giudici popolari (assessori). In questa riaffermazione della loro competenza i magistrati italiani vedono, non solo il solenne riconoscimento della partecipazione alla lotta contro la tirannide del loro ordine, del quale tanti membri sono carcerati o fuggiaschi, e che fu il solo Corpo dello Stato a rifiutarsi collettivamente al giuramento alla repubblica, ma anche la riaffermazione di quei principi giuridici dei quali ho fatto cenno e che sono tanta parte della civiltà di un popolo.

Ora le "Norme" in esame sono in formale conflitto con la legge che si applica nell'Italia libera e che è la sola legittima per tutto lo Stato, anche nelle provincie dove la presenza del nemico ne impedisce oggi l'applicazione.

In queste condizioni ho ragione di pensare che pochissimi, o più probabilmente nessun magistrato consentirebbe a presiedere le progettate Corti, nè io mi sentirei in coscienza di dare diverso consiglio.

Ritengo della massima importanza politica prevenire il palesarsi di questo intimo dissenso tra il C.L.N., che da oltre un anno guida tutte le forze della resistenza, e la Magistratura, che con tanta passione ed elevata coscienza civile ha partecipato attivamente alla lotta, con tale partecipazione indicando al popolo da quale parte fossero la giustizia e la legge.

Io ritengo di poter suggerire la seguente soluzione che soddisferebbe alle opposte esigenze. Mentre per breve tempo continuerebbe a funzionare secondo il Codice Penale Militare di Guerra, l'

un'alta corte per esaminare le competenze dei giudici
tamente politici, riafferma all'art. 4 la competenza dei giudici
ordinari, Pretori, Tribunali e Corti d'Assise, salva per queste ul-
time la ben ovvia sostituzione delle attuali liste di giudici popo-
lari (assessori). In questa riaffermazione della loro competenza
i magistrati italiani vedono, non solo il solenne riconoscimento
della partecipazione alla lotta contro la tirannide del loro ordi-
ne, del quale tanti membri sono carcerati e fuggiaschi, e che fu
il solo Corpo dello Stato a rifiutarsi collettivamente al giuramen-
to alla repubblica, ma anche la riaffermazione di quei principi
giuridici dei quali ho fatto cenno e che sono tanta parte della ci-
viltà di un popolo.

Ora le "Norme" in esame sono in formale conflitto con la legge
che si applica nell'Italia libera e che è la sola legittima per
tutto lo Stato, anche nelle provincie dove la presenza del nemico
ne impedisce oggi l'applicazione.

In queste condizioni ho ragione di pensare che pochissimi, o
più probabilmente nessun magistrato consentirebbe a presiedere le
progettate Corti, nè io mi sentirei in coscienza di dare diverso
consiglio.

Ritengo della massima importanza politica prevenire il palesar-
si di questo intimo dissenso tra il C.L.N., che da oltre un anno
guida tutte le forze della resistenza, e la Magistratura, che con
tanta passione ed elevata coscienza civile ha partecipato attiva-
mente alla lotta, con tale partecipazione indicando al popolo da
quale parte fossero la giustizia e la legge.

Io ritengo di poter suggerire la seguente soluzione che soddi-
sferrebbe alle opposte esigenze. Mentre per breve tempo continuereb-
bero a funzionare, secondo il Codice Penale Militare di Guerra, i
Tribunali militari che già oggi funzionano presso le gloriose for-
mazioni partigiane, la Magistratura ordinaria - in cordialissima
collaborazione con le Commissioni di Giustizia - inizierebbe imme-
diatamente l'opera sua di restaurazione dell'ordine giuridico, li-
berando i detenuti politici, ordinando l'arresto di tutti gli indi-

- 3 -

ziati, sequestrandone i beni, ed iniziando le istruttorie penali col rapido rito sommario. Intento il C.L.N., od i comitati provinciali, formerebbero le nuove liste di giudici popolari (assessori) così da porre le Corti d'Assise in condizione di immediatamente funzionare.

Per parte mia ho già provveduto a designare, quali Capi dei Tribunali, magistrati della cui energia e dignità politica posso rispondere: essi prenderanno possesso dei loro uffici all'atto della liberazione.

Il C.L.N. mi conosce, e sa quindi che, se io do l'assicurazione che la Magistratura sarà all'altezza del compito, e che renderà una giustizia celere e severa, su questa mia assicurazione può fermamente contare.

Torino, 18 ottobre 1944

IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

29

ALLEGATO P.

CORTE APPELLO DI TORINO

Oggetto- Decreto Luogotenenziale 30 luglio 1944 per le sanzioni contro il fascismo.-

Torino, 10 ottobre 1944

Ai Signori Presidenti di Tribunale e Procuratori
del Re del Piemonte

Ritengo opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sul Decreto Luogotenenziale 30 luglio 1944 per le sanzioni contro il fascismo.

Queste norme, che entreranno quanto prima in vigore anche in cotesta giurisdizione, devono esser fin d'ora tenute presenti sia perchè ad esse dovrà ispirarsi l'azione che la Magistratura svolgerà nel periodo di transizione, sia per poter immediatamente iniziare il lavoro necessario per porsi in condizione di collaborare proficuamente con gli organi che saranno chiamati alla loro applicazione.

Il D.L. considera partitamente la punizione dei delitti, la epurazione delle amministrazioni e la avocazione dei profitti del regime.

Per quanto attiene alla punizione dei delitti, è da rilevare che - eccezion fatta per la speciale Alta Corte prevista dall'articolo 2 per pochi reati di straordinaria gravità politica - è riaffermata all'art. 4 la competenza dei giudici ordinari, Pretori, Tribunali e Corti d'Assise, costituite queste ultime a norma del T.U. vigente, salva la sostituzione delle attuali liste di assessori. Il rispetto della competenza dei giudici ordinari, se vuole essere la riaffermazione solenne di quel principio giuridico che il fascismo calpestò e che è uno dei segni della civiltà di un popolo, se costituisce il riconoscimento della attiva partecipazione della Magistratura

del Re del Piemonte

Altego opportuno richiamare l'attenzione delle SS.II. sul Decreto Luogotenenziale 30 luglio 1944 per le sanzioni contro il fascismo.

Queste norme, che entreranno quanto prima in vigore anche in cotesta giurisdizione, devono esser fin d'ora tenute presenti sia perchè ad esse dovrà ispirarsi l'azione che la Magistratura svolgerà nel periodo di transizione, sia per poter immediatamente iniziare il lavoro necessario per porsi in condizione di collaborare proficuamente con gli organi che saranno chiamati alla loro applicazione.

Il D.L. considera partitamente la punizione dei delitti, la epurazione delle amministrazioni e la avocazione dei profitti del regime.

Per quanto attiene alla punizione dei delitti, è da rilevare che - eccezion fatta per la speciale Alta Corte prevista dall'articolo 2 per pochi reati di straordinaria gravità politica - è rievocata all'art. 4 la competenza dei giudici ordinari. Pretori, Tribunali e Corti d'Assise, costituite queste ultime a norma del T.U. vigente, salva la sostituzione delle attuali liste di assessori. Il rispetto della competenza dei giudici ordinari, se vuole essere la riaffermazione solenne di quel principio giuridico che il fascismo calpestò e che è uno dei segni della civiltà di un popolo, se costituisce il riconoscimento della attiva partecipazione della Magistratura Italiana alla lotta contro la tirannia, impegna però tutti noi ad essere pari alla fiducia ed alla responsabilità.

I Signori Procuratori del Re dovranno quindi, d'intesa con le Commissioni di Giustizia costituite dai Comitati di Liberazione provinciali, subito iniziare la raccolta degli elementi

- 2 -

istruttori che fosse già possibile acquisire, e predisporre gli organi della giurisdizione ordinaria, in conformità delle mie precedenti Istruzioni riservate, ai compiti che li attendono.

E' assolutamente necessario che fin dal primo giorno giustizia sia resa alle innumerevoli vittime del fascismo, giustizia rapida e severa. Ogni ritardo ed ogni debolezza costituirebbero un tradimento verso il Paese, e darebbero motivo alla richiesta di costituire tribunali straordinari in contrasto con principi giuridici fondamentali e con il D.L. 30 luglio 1944 che regola la materia.

Relativamente alle norme sull'epurazione delle amministrazioni è da tener presente che sono sottoposti a giudizio di epurazione tutti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato (art. II n.1), e che saranno dispensati dal servizio coloro che abbiano dimostrato servilismo faziosità incapacità e malcostume, o che abbiano ottenuto nomine od avanzamenti per favore politico (art. I2 e I3), così come saranno dispensati coloro che abbiano rivestito la qualifica di squadrista, sansepolcrista, antemarcia o marcia su Roma e sciarpa littorio, o che siano stati ufficiali della M.V.S.N. Del pari saranno dispensati dal servizio coloro che dopo l'8 settembre 1943 abbiano prestato giuramento alla repubblica od abbiano collaborato (art. I7). In casi particolari (circostanze attenuanti o benemeritenze) i predetti potranno andare esenti da pena od esser colpiti da sanzioni disciplinari minori.

Il giudizio di epurazione è affidato a speciali Commissioni, e non può ovviamente essere anticipato dalle SS.II. Tuttavia, è indispensabile che ad elementi notoriamente compromessi col regime fascista non restino affidate funzioni giudiziarie. Saranno quindi immediatamente allontanati dall'ufficio, e contemporaneamente segnalati a me per il collocamento a disposizione, quei magistrati e funzionari che risultino iscritti al partito fascista repubblicano, o che comunque vi sia ragione di prevedere siano per esser colpiti dalle Commissioni di epurazione. Le SS.II. vorranno quindi provvedere fin d'ora, ove occorra in collaborazione con le Commissioni di Giustizia, all'esame della posizione personale di ogni magistrato, o funzionario dipendente. E' necessario che l'allontanamento ad opera dei capi dei Tribunali preceda in ogni caso le altrimenti inevitabili proteste degli organi politici.

Relativamente alle norme sull'epurazione delle amministrazioni è da tener presente che sono sottoposti a giudizio di epurazione tutti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato (art. II n.1), e che saranno dispensati dal servizio coloro che abbiano dimostrato servilismo faziosità incapacità e malcostume, o che abbiano ottenuto nomine od avanzamenti per favore politico (art. I2 e I3), così come saranno dispensati coloro che abbiano rivestito la qualifica di squadrista, sansepolcrista, antemarcia o marcia su Roma e sciarpa littorio, o che siano stati ufficiali della R.V.S.N. Del pari saranno dispensati dal servizio coloro che dopo l'8 settembre 1943 abbiano prestato giuramento alla repubblica od abbiano collaborato (art. I7). In casi particolari (circostanze attenuanti o benemeritenze) i predetti potranno andare esenti da pena od esser colpiti da sanzioni disciplinari minori.

Il giudizio di epurazione è affidato a speciali Commissioni, e non può ovviamente essere anticipato dalle SS.II. Tuttavia, è indispensabile che ad elementi notoriamente compromessi col regime fascista non restino affidate funzioni giudiziarie. Saranno quindi immediatamente allontanati dall'ufficio, e contemporaneamente segnalati a me per il collocamento a disposizione, quei magistrati e funzionari che risultino iscritti al partito fascista repubblicano, o che comunque vi sia ragione di prevedere siano per esser colpiti dalle Commissioni di epurazione. Le SS.II. verranno quindi provvedere fin d'ora, ove occorra in collaborazione con le Commissioni di Giustizia, all'esame della posizione personale di ogni magistrato, o funzionario dipendente. È necessario che l'allontanamento ad opera dei capi dei Tribunali preceda in ogni caso le altrimenti inevitabili segnalazioni e proteste degli organi politici.

Circa l'avvocazione allo Stato dei profitti di regime, importa rilevare che, fino a contraria prova, si presumono profitti di regime e sono avvocati allo Stato gli incrementi patrimoniali conseguiti posteriormente al 28 ottobre 1922 da chi abbia comunque svolto attività politica come fascista, così come dai suoi ascendenti, discendenti, coniuge, associati o cointeressati (art. 26).

- 3 -

L'accertamento e la liquidazione dei profitti di regime sono di competenza di una speciale sezione della Commissione provinciale delle imposte (art. 20). Prima ancora della costituzione di tali sezioni l'Alto Commissario o l'amministrazione finanziaria hanno facoltà (art. 35) di richiedere ai Presidenti dei Tribunali il sequestro conservativo dei beni pertinenti alle persone indicate nell'art. 26. A questo proposito torna opportuno richiamare che per l'art. 9 sono soggetti a confisca i beni di coloro che si sono spontaneamente ed attivamente posti al servizio dell'invasore tedesco. La confisca è pronunciata, se sia promossa l'azione penale, dall'autorità giudiziaria che pronuncia la condanna, in caso diverso dal Tribunale competente per territorio su richiesta dell'Alto Commissario.

In merito a questi vari provvedimenti di contenuto patrimoniale, onde evitare che gli interessati abbiano modo di prevenirli con atti fraudolenti, i Signori Presidenti di Tribunale, d'ufficio o su richiesta del P.M., provvederanno con decreto all'immediato sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili che si abbia ragione di ritenere siano per essere confiscati od avvocati.

Ove il provvedimento cautelativo sia incidentale ad un procedimento penale, esso sarà preso con decreto del Magistrato che procede all'istruzione od al giudizio.

IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO

ALLEGATO G.

Al Comitato di Liberazione Nazionale del Piemonte

T o r i n o

In relazione al Decreto di nomina del Primo Presidente e del Procuratore Generale della Corte d'Appello di Torino faccio presente la necessità di un provvedimento che attribuisca al Primo Presidente alcune facoltà senza le quali, nelle circostanze imminenti, non potrebbe esser assicurato il funzionamento della giustizia.

Infatti, in conformità di quanto mi risulta esser avvenuto a Roma, è da credere che nelle prime settimane dopo la liberazione non saranno possibili le comunicazioni fra Torino e le provincie. La Procura Generale di Torino non sarebbe in tal caso in grado di adempiere alle funzioni che il codice di procedura penale le attribuisce, specie nella fase istruttoria dei procedimenti penali. E' quindi necessario che al Primo Presidente si attribuisca la facoltà di conferire ai Procuratori del Re, se quella ipotesi avesse a verificarsi, i compiti che il codice di procedura penale assegna al Procuratore Generale.

Sempre allo stesso fine di consentire il più celere svolgimento dei processi penali - sui quali maggiormente converge l'attenzione del popolo che esige giustizia - devo richiedere che al Primo Presidente sia data facoltà di disporre che si proceda ad istruzione sommaria anche nei casi per i quali il codice procedura penale prevede il più complicato e lento rito formale.

Infine, onde le disposizioni del Decreto Luogotenenziale 30 luglio 1944 sulla avocazione allo Stato dei profitti di regime, e sulla confisca dei beni dei colpevoli di collaborazione col nemico, non siano facilmente eluse dagli interessati con atti fraudolenti nell'intervallo tra la liberazione e la entrata in vigore delle norme citate, è necessario che la Magistratura abbia la facoltà di procedere a sequestro conservativo dei beni che vi sia motivo di prevedere abbiano ad esser avvocati o confiscati.

Unisco al presente rapporto due esemplari di uno schema di Decreto che ritengo possa soddisfare le suesposte esigenze. Ove il C.L.N.

denne alcune facoltà
non potrebbe esser assicurato il funzionamento della giustizia.

Infatti, in conformità di quanto mi risulta esser avvenuto a Roma, è da credere che nelle prime settimane dopo la liberazione non saranno possibili le comunicazioni fra Torino e le provincie. La Procura Generale di Torino non sarebbe in tal caso in grado di adempiere alle funzioni che il codice di procedura penale le attribuisce, specie nella fase istruttoria dei procedimenti penali. E' quindi necessario che al Primo Presidente si attribuisca la facoltà di conferire ai Procuratori del Re, se quella ipotesi avesse a verificarsi, i compiti che il codice di procedura penale assegna al Procuratore Generale.

Sempre allo stesso fine di consentire il più celere svolgimento dei processi penali - sui quali maggiormente converge l'attenzione del popolo che esige giustizia - devo richiedere che al Primo Presidente sia data facoltà di disporre che si proceda ad istruzione sommaria anche nei casi per i quali il codice procedura penale prevede il più complicato e lento rito formale.

Infine, onde le disposizioni del decreto Luogotenenziale 30 luglio 1944 sulla avocazione allo Stato dei profitti di regime, e sulla confisca dei beni dei colpevoli di collaborazione col nemico, non siano facilmente eluse dagli interessati con atti fraudolenti nell'intervallo tra la liberazione e la entrata in vigore delle norme citate, è necessario che la Magistratura abbia la facoltà di provvedere a sequestro conservativo dei beni che vi sia motivo di prevedere abbiano ad esser avvocati o confiscati.

Unisco al presente rapporto due esemplari di uno schema di Decreto che ritengo possa soddisfare le suesposte esigenze. Ove il C.E.N. abbia ad approvare la mia proposta, prego di farne pervenire in sostituzione una delle due copie munita di sigillo e sottoscrizione.

Torino, 24 ottobre 1944

IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO

DECRETO n° in data.....
 Conferimento di speciali poteri al Primo Presidente della Corte
 d'Appello di Torino.

IL COMITATO PIEMONTESE DI LIBERAZIONE NAZIONALE

Visto il proprio Decreto n.....in data..... sulla sostituzione
 dei Capi della Corte d'Appello di Torino;

Ritenuta la urgente assoluta necessità di attribuire al Primo
 Presidente della Corte di Appello di Torino alcune eccezionali fa-
 coltà in deroga alle norme vigenti, allo scopo di assicurare il
 pronto svolgimento dei processi penali, e di prevenire la possibi-
 lità che beni soggetti alla confisca od alla avocazione allo Sta-
 to in conformità del Decreto Luogotenenziale 30 luglio 1944 venga-
 no con atti fraudolenti alienati o sottratti;

D e c r e t a

ART. 1

Al Primo Presidente della Corte di Appello di Torino è data fa-
 coltà di disporre che le attribuzioni proprie del Procuratore Ge-
 nerale in materia di procedimenti penali siano esercitate dai Pro-
 curatori del Re.

ART. 2

Allo stesso Primo Presidente è data facoltà di disporre che nei
 procedimenti penali si proceda ad istruzione sommaria anche nei ca-
 si per i quali il codice di procedura penale prevede il rito forma-
 le.

ART. 3

Allo stesso Primo Presidente è data facoltà di procedere, diret-
 tamente o per delega ai magistrati dipendenti, al sequestro conser-
 vativo dei beni mobili ed immobili che, in base alle disposizioni
 del Decreto Luogotenenziale 30 luglio 1944 per le sanzioni al fasci-
 smo, vi sia motivo di ritenere abbiano ad esser colpiti da confisca
 od avocazioni dello Stato.

Ritenuta la urgente assoluta necessità di attribuire al Primo Presidente della Corte di Appello di Torino alcune eccezionali facoltà in deroga alle norme vigenti, allo scopo di assicurare il pronto svolgimento dei processi penali, e di prevenire la possibilità che beni soggetti alla confisca od alla avocazione allo Stato in conformità del Decreto Luogotenenziale 30 luglio 1944 vengano con atti fraudolenti alienati o sottratti;

D e c r e t a

ART. 1

Al Primo Presidente della Corte di Appello di Torino è data facoltà di disporre che le attribuzioni proprie del Procuratore Generale in materia di procedimenti penali siano esercitate dai Procuratori del Re.

ART. 2

Allo stesso Primo Presidente è data facoltà di disporre che nei procedimenti penali si proceda ad istruzione sommaria anche nei casi per i quali il codice di procedura penale prevede il rito formale.

ART. 3

Allo stesso Primo Presidente è data facoltà di procedere, direttamente o per delega ai magistrati dipendenti, al sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili che, in base alle disposizioni del Decreto Luogotenenziale 30 luglio 1944 per le sanzioni al fascismo, vi sia motivo di ritenere abbiano ad esser colpiti da confisca od avocazioni dello Stato.

ART. 4

Il presente Decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Torino, lì...K....

S E C R E TROYAL COURT OF APPEALS
OF TURIN

TO: H.E., the Minister of Pardon and Justice, ROME.

I am attaching the two enclosed documents to my report of 27 October 44 which could not be sent to the Royal Legation of BERNE owing to the military operations in Valle d'AOSTA which blocked the passage of the couriers.

The first (Enclosure "A") is a copy of the decree of the CNL of Piedmont by which, following my proposal made on 18 October 44 (Enclosure "E" in the preceding report of this group), the Military War Tribunals are recognized as the sole judicial body besides the ordinary bodies, to the exclusion of any tribunal or special commission.

The second (Enclosure "B") is a copy of a draft decree concerning the constitution and the operation of the commissions of justice. In preparing it, I have attempted to avoid any element that might give the commission of justice the character of bodies with judicial power. I have reason to believe that the draft I proposed is about to be approved.

It is my deep regret to report that on 19 Dec 44, the Nazi-fascists shot the Counsellor of the Court of Appeals of Turin, Carlo Alberto FERRERO in Chiasso Pesio, without a trial. As FERRERO was taken through the town of Chiasso Pesio, he behaved with dignity and boldness, inciting the people around him to ~~rebel~~ and to hope.

He refused to be blindfolded and turned to the platoon of execution and ordered them to fire. Counsellor FERRERO was charged with having assisted elements of partisan units of the National Army of Liberation.

Modifying partially my previous report, I wish to ask you to address to Antonio MANCINI any letters directed to me, sending them to the Italian Legation in Berne from whence they will then be forwarded to Turin.

Please accept my best regards.

COUNSELLOR OF CASSATION,
Nominated by the CNL of Piedmont as
First President of the Court of Appeals
of Turin.

29 January 1945.

S E C R E T

TRANSLATION NO. _____

DECRETE NUMBER _____ DATED _____

Rules for the operation of the Military War TribunalsNATIONAL ARMY OF LIBERATION OF PITOMONT

Having considered that PITOMONT - where, during the German occupation and usurpation of public powers by the Republican fascists, the National Army of Liberation initiated the glorious and bloody fight against the oppressors which has continued without pause till this very day - has been in a state of war since 8 Sep 43;

And having considered that until the cessation of the state of war, military justice shall continue to be administered by the Military Tribunals formed by the command of the National Army of Liberation;

And having considered that - in order to mete out the immediate punishment for those crimes whose atrocity deeply hurt the public conscience which demands that justice be done - it is necessary to refer them to Military Tribunals, even deviating from laws et present in force;

And having considered the absolute necessity for entrusting to the command of the National Army of Liberation the power to make the necessary amendments to the laws on Military Penal Procedure and on the Military Judicial system which may not be applicable in the present exceptional circumstances;

DECREES:

ARTICLE 1

Military Justice, in accordance with the Military Penal Code and other laws in force on 8 Sep 43, shall continue to be administered until the CNL will issue further orders, by the Military Tribunals formed by the command of the National Army of Liberation.

ARTICLE 2

The Military Tribunals, having the territorial jurisdiction may, with a measure not subject to appeal, reserve for themselves proceedings for those offences which come under the jurisdiction of the ordinary judicial bodies and whose atrocity together with the moral revolt of

formed by the command of the National Army of Liberation;

And having considered that - in order to mete out the immediate punishment for those crimes whose atrocity deeply hurt the public conscience which demands that justice be done - it is necessary to refer them to Military Tribunals, even deviating from laws at present in force;

And having considered the absolute necessity for entrusting to the command of the National Army of Liberation the power to make the necessary amendments to the laws on Military Penal Procedure and on the Military Judicial system which may not be applicable in the present exceptional circumstances;

DECREES:

ARTICLE 1

Military Justice, in accordance with the Military Penal Code and other laws in force on 8 Sep 43, shall continue to be administered until the CNL will issue further orders, by the Military Tribunals formed by the command of the National Army of Liberation.

ARTICLE 2

The Military Tribunals, having the territorial jurisdiction may, with a measure not subject to appeal, reserve for themselves proceedings for those offences which come under the jurisdiction of the ordinary judicial bodies and whose atrocity together with the moral revolt of public conscience, advise that they be referred to military judges.

ARTICLE 3.

The Command of the National Army of Liberation shall be authorized to make, with an Order, the limited and necessary changes in the laws on Military Penal Procedure and in the Military Judicial system in order to permit the most rapid administration of Military Justice even in the present circumstances.

ARTICLE 4.

The Command of the National Army of Liberation shall provide for the execution of the present decrees and shall have the power to issue the necessary executive provisions.

ARTICLE 5.

The present decrees shall become effective upon its publication.

TURIN.

For the COMMITTEE OF NATIONAL LIBERATION OF PIEMONTE.

TRANSLATION NOENCLOSURE B EDECREES NO DATEConstitution and Operation of the Commissions of JusticeTHE COMMITTEE OF NATIONAL LIBERATION OF PIEDMONT

Whereas the following decrees issued by the Committee:

- (a) Substituting the Heads of the Court of Appeals of TURIN;
- (b) Conferring special powers to the First President of the Court of Appeals of TURIN;
- (c) Containing rules of operation of the Military Tribunals;

And having considered the absolute necessity for creating special bodies to work under the Provincial Committees of Liberation with the task of collaborating with the judicial bodies for the restoration of the judicial and moral order;

Having considered the urgent necessity for a higher body to co-ordinate and direct the activities of the aforementioned provincial bodies;

DECREES:

ARTICLE 1

Every Provincial Committee of Liberation of PIEDMONT shall form a Commission of Justice composed of 5 members, 1 from each of the 5 parties represented by the Regional C L;

The territorial jurisdiction of the Commission shall be dependent upon the circumscription of the Provinces;

The Commissions shall adopt the resolutions by the majority vote.

ARTICLE 2.

The Commissions of Justice, formed as specified above, shall be entrusted with the following tasks within the limits of their respective jurisdiction:

- (a) Maintain contact between the political authorities and the ordinary and military judicial authorities;

And having considered the absolute necessity for creating bodies to work under the Provincial Committees of Liberation with the task of collaborating with the judicial bodies for the restoration of the juridical and moral order;

Having considered the urgent necessity for a higher body to co-ordinate and direct the activities of the aforementioned provincial bodies;

DECREES:

ARTICLE 1

Every Provincial Committee of Liberation of PITAGUNT shall form a Commission of Justice composed of 5 members, 1 from each of the 5 parties represented by the Regional C U;

The territorial jurisdiction of the Commission shall be dependent upon the circumscription of the Provinces;

The Commissions shall adopt the resolutions by the majority vote.

ARTICLE 2.

The Commissions of Justice, formed as specified above, shall be entrusted with the following tasks within the limits of their respective jurisdiction:

- (a) Maintain contact between the political authorities and the ordinary and military judicial authorities;
- (b) Carry on preliminary enquiries for the proceedings before the judicial authorities and the emanation commissions in regard to penal, civil, disciplinary and political responsibilities of the Nazi-Fascists and their accomplices;
- (c) Commence as of now (if possible) the relative pre-trial investigations in conjunction with the judicial authorities working under the First President and the General Prosecutor of the Court of Appeals of Turin already appointed by the C M L with the decree referred to in the preamble, and with the Military Tribunals referred to in the following decree mentioned above;
- (d) Prepare a list of persons qualified to hold the office of Popular Judge in the Court of Assizes, to replace the Assessors at present in office, in accordance with the first paragraph of Article 4 of D.L. of 30 July 44 for Sanctions Against Fascism.

- 2 -

- (e) Suggest to the political and judicial authorities all those measures which seem to be necessary in order to improve the system of the administration of justice.

ARTICLE 3.

The Commission of Justice with the C.L. of TURIN shall be further entrusted with the following tasks;

- (a) Control and coordinate the activities of the Provincial Commissions of Justice;
- (b) Take the place, whenever he deems it advisable, of the Provincial Commissions of Justice and even annul, if necessary, their decisions either automatically or upon appeal from the persons concerned;
- (c) In conjunction with the Heads of the Court of Appeals of TURIN and with the command of the National Army of Liberation take the steps necessary to establish and maintain the most cordial and efficient collaboration between the ordinary and military, central and peripherical judicial bodies and the Provincial Judicial Commissions.

ARTICLE 4.

The present Decree shall become effective immediately.

TURIN

FOR THE COMMITTEE OF NATIONAL LIBERATION OF
PRESIDENT

Translators Pool,
Civil Affairs Section,
UR

20

persons concerned;

- (c) In conjunction with the Heads of the Court of Appeals of TURIN and with the command of the National Army of Liberation take the steps necessary to establish and maintain the most cordial and efficient collaboration between the ordinary and military, central and peripheral judicial bodies and the provincial judicial Commissions.

ARTICLE 4.

The present Decree shall become effective immediately.

TURIN

FOR THE COMMITTEE OF NATIONAL LIBERATION OF
PIEMONTE

Translators Pool,
Civil Affairs Section,
VB.

SECRET

TRANSLATION

ROYAL COURT OF APPEAL OF TURIN

TO: H.E., the Minister of Justice, ROME.

The Counsellor of Cassation, who, taking advantage of a courier of the Military Command, forwards this report to Your Excellency through the channel of the Royal Legation of Bern, cannot disclose his name. However, he is well known to H.E. Soleri, in whose house in Cuneo, his wife and himself had lunch in July 1942.

When in September 1943, Piedmont was occupied by the Germans, who enabled the Fascist Republicans to seize the power, the Magistracy decided to remain at their post, and to maintain as much as possible civil justice for a population altogether unprotected against an arbitrary regime.

Furthermore, most of the responsible elements were resolved to avoid any compromise with Fascism and to refrain from acting in any way which might be taken as even an indirect recognition of the alleged legitimacy of their government. For instance, when it was requested that the habitual formula in court decisions be replaced by the words "in the name of the law" many judges refused to comply until an order to this effect was issued by the Commander of the German troops of occupation. Such an order was issued in due course and thus the legitimacy of the republican government was concretely disapproved and the status of the Germans, not as Allies, but as occupant clearly determined.

On another occasion when during the hearing of a political case in the Turin Assizes, Fascist elements created a scandal and even made use of their arms, a group of judges called on the First President and declared that they would resign if warrants of arrest were not immediately issued against the offenders.

In January 1944 a magistrate of the sixth grade arrived in Turin. He had had to resign for political reasons and had just visited Rome, where he had contacted Counsellor Fragoli, of the Procura Generale of Cassation, who was the center of a resistance movement in the capital. The newcomer was entrusted with the organization of similar activities in the North. He asked me and I agreed to take the initiative of such a movement. Two centers of resistance were accordingly created: one in Lombardy, the other in Veneto and both, though situated in regions where the general outlook was less determined, than in Piedmont, have acted with courage and intelligence and have achieved appreciable results.

In Piedmont, the Committee of resistance was already in existence and all there was to do was to carry on the good work.

The fruits of our labors were collected when in April 1944 the Republican Government requested that the oath be taken by 30th of the month. A minority

tion also other unprotected against an arbitrary regime.

Furthermore, most of the responsible elements were resolved to avoid any compromise with Fascism and to refrain from acting in any way which might be taken as even an indirect recognition of the alleged legitimacy of their government. For instance, when it was requested that the habitual formula in court decisions be replaced by the words "in the name of the law" many judges refused to comply until an order to this effect was issued by the Commander of the German troops of occupation. Such an order was issued in due course and thus the legitimacy of the republican government was concretely disapproved and the status of the Germans, not as Allies, but as occupant clearly determined.

On another occasion when during the hearing of a political case in the Turin Assizes, fascist elements created a scandal and even made use of their arms, a group of judges called on the first President and declared that they would resign if warrants of arrest were not immediately issued against the offenders.

In January 1944 a magistrate of the sixth grade arrived in Turin. He had had to resign for political reasons and had just visited Rome, where he had contacted Counsellor Fragoli, of the Procura Generale of Cassation, who was the center of a resistance movement in the capital. The newcomer was entrusted with the organization of similar activities in the North. He asked me and I agreed to take the initiative of such a movement. Two centers of resistance were accordingly created: one in Lombardy, the other in Venezia and both, though situated in regions where the general outlook was less determined, than in Piedmont, have acted with courage and intelligence and have achieved appreciable results.

In Piedmont, the Committee of resistance was already in existence and all there was to do was to carry on the good work.

The fruits of our labors were collected when in April 1944 the Republican Government requested that the oath be taken by 30th of the month. A minority refused to do so and by their example and entreatments they decided the rest to follow suit. In Lombardy and Piemonte protests were signed by nearly all judicial officials contesting the legitimacy of the request. In Venezia, the Presidents of "Tribunali" were invited by the other judges to notify to the Heads of the Courts of Appeal the reasons why the request for taking the oath was considered illegal. These in their turn communicated to the Government the same point of view, so much so that confronted with this general resistance, Pisenti telegraphed a few days before the 30th stating that the taking of the oath would be postponed for an indefinite period.

During this period of resistance, the Magistracy had the approval of public opinion, which after 8 September 1943 was more and more looking to the representatives of justice with hope and faith. Among the horrors created by foreign oppression, the conscience of the people recognized in the voice of the Magistracy pro-

S E C R E T

claiming the intangibility of the law the words that all, perhaps unconsciously, expected. So the judges enjoyed the dual honor of being respected by free men and insulted by a servile press.

However, the Heads of the Court of Turin, not only did not lead the resistance movement, but did not participate or even agree. They did not adopt any former attitude when, on numerous occasions, magistrates of the District were ill-treated, arrested or had to flee.

Consequently, the CLM, being ready to assume power pending the return of the legitimate Italian Government, wishes to remove the chiefs of the respected Piedmontese magistracy which took such an active part in the fight and is expected to play an important role during the difficult period of transition.

The CLM has informed the writer and an official of equal rank of their intention to appoint us to the posts of Primo Presidente and Procuratore Generale (Gr. Uff. Ciro Gini and Rosario Giglio). We have believed it was our duty to accept, considering the negative attitude adopted by the present holders since 8 September 1943 and bearing in mind the necessity of preserving the trust of the CLM and the people in the magistracy so as to be able to preserve law and order and act as moderators during the difficult times which are ahead of us.

The CLM have therefore issued a decree (Appendix "A") by which the powers of the first President are made wider than those under the existing legislation in order to meet the contingencies of the hour.

Your Excellency is at least partly aware of the tragic stories of these months of occupation. Deportation, shooting, tortures, whole villages burned down systematically or bombed from the air; the whole population shot in public places before their wives and children, no outrage, no injustice, no pillage have been spared to us, the gallows were even installed in the center of Turin.

Under such conditions it is not surprising that the hatred of the fascists has increased beyond every human limit among those who have lived this tragedy day by day.

Consequently, the craving for revenge has replaced the desire for justice and in many quarters summary justice, if not by the people at least by a people's court is strongly advocated.

The magistracy, though realizing the present state of mind of the populace, is against any form of violence which is either in principle or in fact the enemy of freedom or justice.

However, to avoid such probable excesses, it will be necessary for the acts of the judges to give satisfaction to the conscience of the people. To achieve this purpose their action must be to make the punishment of crimes swift, immediate, and the people must know that justice is on the

now held by

now held by

intention to appoint us to the posts of Primo Presidente and Procuratore Generale (Mr. Uff. Ciro Cini and Romano Giglio). We have believed it was our duty to accept, considering the negative attitude adopted by the present holders since 6 September 1943 and bearing in mind the necessity of preserving the trust of the CLN and the people in the magistracy so as to be able to preserve law and order and act as moderators during the difficult times which are ahead of us.

The CLN have therefore issued a decree (Appendix "A") by which the powers of the First President are made wider than those under the existing legislation in order to meet the contingencies of the hour.

Your Excellency is at least partly aware of the tragic stories of these months of occupation. Deportation, shooting, tortures, whole villages burned down systematically or bombed from the air; the male population shot in public places before their wives and children, no outrage, no injustice, no pillage have been spared to us, the gallows were even installed in the center of Turin.

Under such conditions it is not surprising that the hatred of the fascists has increased beyond every human limit among those who have lived this tragedy day by day.

Consequently, the craving for revenge has replaced the desire for justice and in many quarters summary justice, if not by the people at least by a people's court is strongly advocated.

The Magistracy, though realizing the present state of mind of the populace, is against any form of violence which is either in principle or in fact the enemy of freedom or justice.

However, to avoid such probable excesses, it will be necessary for the acts of the judges to give satisfaction to the conscience of the people. To achieve this purpose their action must be to make the punishment of crimes swift, immediate and merciless. From the start the people must know that justice is on the way. Liberation of political prisoners, issue of arrest warrants, orders for sequestration of property, initial proceedings must take place immediately.

In order to place the magistracy in a position to deal without delay with these problems, I have had to assume clandestinely the powers vested in me by order of the CLN.

I have, therefore, appointed the "magistrate" who will take over the "Procura del Re" from the present members now connections with fascism or lack of character render them unsuitable to cope with an enterprise requiring both energy and political sense.

I have, therefore, issued secret instructions to these magistrates, copy of which is at Appendix "B". With a view to promoting swift judicial action which

would respect liberty and at the same time assure prompt and severe justice. I presented last year a project of decree to the CLN (Appx. "C"). The CLN after examining my proposals have now modified them radically, feeling I think that they had to give satisfaction to those elements who insisted on the creation of a special jurisdiction (People's Court). They produced a series of rules and regulations for the functioning of Court of Assizes (Appx. "D"). According to these rules the "istruttoria" would be effected by a political body (Commission of Justice) and the court would be composed by the judges of the People's Court. One regular "magistrato" only, appointed by the provincial CLN, sitting with them on the bench.

The Magistracy believes that such rules and regulations are in formal opposition to all fundamental juridical principles and also to the provisions of the DML (159) of 30 July 1944 dealing with sanctions against racism, which we have received a few days ago.

For these reasons and because no "magistrate" will accept to become the President of such Courts, I have written to the CLM of Piedmont, a letter in which I requested that the rules above referred be amended (Appx. "E"). This letter has not to date been answered.

Furthermore, on the 10th inst., I forwarded to the "magistrati" designate as heads of "Tribunali" copies of DLL (159) with a circular containing instructions for the integral application of its provisions (Appx. "Fw").

On 24 inst., I requested from the CLM the promulgation of a decree which would enable to confer upon the Presidents of "Tribunali" special powers (Appx. "G"). In fact, as the Procura Generale will not be in a position to communicate with the "Tribunali" outside of Turin, it will be necessary to confer to the "Procuratori del Regno" powers which the CLM had reserved for the "Procuratore Generale."

It will be also necessary in order to speed up penal proceedings to replace the "formula" by the "summary." The Magistracy must also be empowered to order the sequestration of property as set out in Art. 9 and 26 of D.L. (159) of 30 July 1944.

I hope that the criteria I have followed which were inspired by the desire to give full satisfaction to the public conscience shall be approved by Your Excellency.

In case Your Excellency wishes to fulfil my request ~~as requested~~ further instructions from the legitimate Government of Italy, I have taken steps in order that any letter addressed to Giusto Lipsio, Turin and dispatched to the legation in Bern, shall reach me in due course through military channels.

I hope also to be able to send a "magistrato" in, whom I have full confidence in.

letter has not to date been answered.

Furthermore, on the 10th inst., I forwarded to the "magistrati" designate as heads of "Tribunali" copies of D.L. (159) with a circular containing instructions for the integral application of its provisions (Appx. "F").

On 24 inst., I requested from the CLM the promulgation of a decree which would enable to confer upon the Presidents of "Tribunali" special powers (Appx. "G"). In fact, as the Procura Generale will not be in a position to communicate with the "Tribunali" outside of Turin, it will be necessary to confer to the "Procuratori del Regno" powers which the C.P. had reserved for the "Procuratore Generale."

It will be also necessary in order to speed up penal proceedings to replace the "formato" by the "somario." The Magistracy must also be empowered to order the sequestration of property as set out in Art. 9 and 26 of D.L. (159) of 30 July 1944.

I hope that the criteria I have followed which were inspired by the desire to give full satisfaction to the public conscience shall be approved by Your Excellency.

In case Your Excellency wishes to fulfil my request ~~of~~ ^{to} further instructions from the legitimate government of Italy, I have taken steps in order that any letter addressed to Giusto Lipsio, Turin and dispatched to the legation in Bern, shall reach me in due course through military channels.

I hope also to be able to send a "magistrato" in whom I have full confidence to Rome as soon as this can be done.

I am, etc.

MILANO, 27 October 1944--
Sent 9 January 1945.

17

ENCLOSURE BR. COURT OF APPEALS OF TURIN

SUBJECT: Restricted instructions of the First President of the Court of Appeals of Turin to the Presidents and Procuratori del Re for the Tribunals of Piedmont.

I hereby assume the direction of the Magistratura of Piedmont at a serious moment. The flight of the enemy and the fall of those who had usurped the public powers under the protection and in the service of a foreign power, are events which will mark the return of liberty and civilization in our Country and so exalt our hearts.

But the fact that the Government will find it impossible to exercise its authority immediately; the passionate will for justice of the whole people, which saw all its rights trodden, its very dignity destroyed, and crime become a system of government; the disorganization of public offices and the general disorder of the minds of everybody in such a crisis, will bring about a state of affairs in which the worst disorder may take place, thereby threatening the security of civil life.

It is therefore necessary that the people begin to feel immediately that there is justice, that the members of the judicial order have remained at their posts and that operations have already begun for the revindication of the innocent and the punishment of the guilty.

Foreseeing the impossibility of communications with the Heads of the Tribunals, who may receive no instruction from me for a certain period, I hereby provide with the present restricted circular - by virtue of the powers granted to me by the decree of appointment - for a few general rules to be laid down, pointing out however that, due to the extraordinary situation, the Presidents of the Tribunals and the Procurators of the King must assume at their complete liberty and responsibility every initiative that circumstances advise. In assuming such initiatives they may perhaps make errors in some cases. In judging such errors I shall keep in mind the difficulties that the Heads of the Offices will have had to face in making their decisions. In one fault only there will be no excuse; lack of initiative, of conscientious action, unpreparedness, should the Magistratura be found failing in its duties and responsibilities.

I

Immediately after taking office and before any other act, the Procurators of the King shall release with a decree all persons who are illegally imprisoned, as such are also considered those who were sentenced by the so-called Tribunals

Government, the disorganization of public order, the minds of everybody in such a crisis, will bring about a state of affairs in which the worst disorder may take place, thereby threatening the security of civil life.

It is therefore necessary that the people begin to feel immediately that there is justice, that the members of the judicial order have remained at their posts and that operations have already begun for the revindication of the innocent and the punishment of the guilty.

Respecting the impossibility of communications with the Heads of the Tribunals, who may receive no instruction from me for a certain period, I hereby provide with the present restricted circular - by virtue of the powers granted to me by the decree of appointment - for a few general rules to be laid down, pointing out however that, due to the extraordinary situation, the Presidents of the Tribunals and the Procurators of the King must assume at their complete liberty and responsibility every initiative that circumstances advise. In assuming such initiatives they may perhaps make errors in some cases. In judging such errors I shall keep in mind the difficulties that the Heads of the Offices will have had to face in making their decisions. In one fault only there will be no excuse; lack of initiative, of conscientious action, unpreparedness, should the Magistrature be found failing in its duties and responsibilities.

I

Immediately after taking office and before any other act, the Procurators of the King shall release with a decree all persons who are illegally imprisoned. As such are also considered those who were sentenced by the so-called Tribunals since the 6th September 1943, the sentences of which must be considered null. Should any of the above-mentioned prisoners be charged with serious common offences, he shall not be released but a warrant issued for his arrest and investigation, begun immediately.

Those persons who have been imprisoned subsequent to a sentence for political offences passed before 25 July 1943 by the suppressed Special Tribunal for the Defence of the State must also be released.

By releasing these persons the Procurators of the King will not only be doing a work of justice, but they will forestall assaults on the prisons by the people, thereby preventing violence to persons and things and the escape of ordinary criminals.

II

The Presidents of the Tribunals and the Procurators of the King will contact as soon as possible the representatives of the Committee of National Liberation and the commanders of the Allied troops or, in their absence, the commanders of the partisan formations, in order to guarantee the best functioning of the administration of justice and set up mutual, reliable relations of active collaborations.

During the delicate crisis of the transfer of public offices, the Magistrature must absolutely not remain aloof, but must take an active part in the Country change

2

of politics with its authority and sound advice. The opening of such relations shall be entrusted mainly to the prestige, tact and timely energy of the Heads of the Tribunals.

III

The Procurators of the King, in accord with the political authorities and commanders of the Allied troops, shall be immediately responsible for setting the judicial police under the direction of the judicial authorities in accordance with the code of penal procedure, and for reconstituting the RR.CC. stations in the manner advised by the circumstances.

The "Regie Procure" must immediately direct judicial police inquiries and begin the pre-trial investigations in connections with all offences contemplated by the penal, military and ordinary laws in force on 8th September 1943, committed by whomever after that date, either in collaboration with German troops of occupation or by using powers in any way usurped or arbitrarily assumed ~~or assumed~~, or also by taking advantage of the conditions in which the Country was brought into as a result of such occupation and usurpation. Pre-trial investigations with a warrant for arrest will be carried out in every case, either on oral or written documentation by private individuals or by authorities, or automatically.

Furthermore the immediate arrest shall be ordered of those who after the 8th September have held the following offices: a) Ministers or Under Secretaries of State; b) heads of the provinces, commissioners of federal vice commissioners of "fascio" or questore; c) presidents, judges, public prosecutors of the various so-called Tribunals formed by the government of the republic; d) general or colonel of the Republican armed forces, officer of the republican national guard, members of the political police, of the black brigades, of the "M" Battalions or of similar organizations who distinguished themselves for the bestial ferocity with which they have acted against armless prisoners and persons; the arrest shall also be ordered of all those who, after 8th September 1943, have carried out any important political activity for the Germans or for the Republic.

The guiding principle shall be that of giving to the innumerable victims of the fascist regime that satisfaction which the public conscience demands, also to prevent excesses by mob rule, and not to wait for pressure from political authorities.

IV

The Royal Procure must be put in a position to meet the new situation immediately, and to carry out with the utmost speed the pre-trial investigations referred to in the preceding paragraph. All the other branches of the service must be subordinated to this exigency. I hereby order, therefore, that the Presidents of

occupation or by using powers in any way to bring about the Country was brought into or else by taking advantage of the conditions in which the Country was brought into as a result of such occupation and usurpation. Pre-trial investigations with a warrant for arrest will be carried out in every case, either on oral or written documentation by private individuals or by authorities, or automatically.

Furthermore the immediate arrest shall be ordered of those who after the 8th September have held the following offices: a) Ministers or Under Secretaries of State; b) heads of the province, commissioners of federal vice commissioners of "fascio" or questore; c) presidents, judges, public prosecutors of the various so-called Tribunals formed by the government of the republic; d) general or colonel of the Republican armed forces, officer of the republican national guard, members of the political police, of the black brigades, of the "M" Battalions or of similar organizations who distinguished themselves for the bestial ferocity with which they have acted against armless prisoners and persons; the arrest shall also be ordered of all those who, after 8th September 1943, have carried out any important political activity for the Germans or for the Republic.

The guiding principle shall be that of giving to the innumerable victims of the fascist regime that satisfaction which the public conscience demands, also to prevent excesses by mob rule, and not to wait for pressure from political authorities.

IV

The Royal Procure must be put in a position to meet the new situation immediately, and to carry out with the utmost speed the pre-trial investigations referred to in the preceding paragraph. All the other branches of the service must be subordinated to this exigency. I hereby order, therefore, that the Presidents of the Tribunals and the Procuratori del Re, after the suspension of those very few magistrates and officials who have collaborated with the republican fascist party, proceed jointly with the temporary assignment of magistrates and officials possessing special political understanding to the R.Procure and R.Preture, regardless of their grade, so as to place those offices in a position to perform the above mentioned tasks. Those magistrates attached to offices not included in the jurisdiction of the Tribunal may also be given the temporary assignment if they live within that jurisdiction.

The magistrates and the officials who, owing to the assignment, shall have to move outside the commune of their residence, shall have the power to the mission allowance prescribed by regulations at present in effect.

V

In order that the Magistratura may reach the goal of reassuring public opinion which demands that justice be done, calm down people and prevent disorders, it is necessary that the heads of Tribunals furnish the local press with the most ample news in the work done each day, making sure that the information, although written with technical and juridical precision will nevertheless be comprehensible, and will be given prominence.

VI

The heads of Tribunals shall report in detail and regularly to this

Count the local situation and the tasks performed. In those places where the postal services have not been reactivated, the reports shall be transmitted through courriers. If circumstances permit, the Presidents of Tribunals and the Procuratori del Re shall come to Turin in person and report. In order to facilitate these necessary communications the heads of the Tribunals, will if necessary make agreements with the commands of allied troops.

As a magistrate and a Piedmontese I have participated ardently in the obscure and bitter battle for many years; a battle that has been fought by our organization in order to prevent that even this last vestige of Italian juridical civilization and of the independence of the Magistratura which is its garrison, ~~must be destroyed~~ from being destroyed by the violence and corruption which have brought our country to ruin. In the last tragic months you have been an example to the magistrates of the provinces occupied by the enemy in refusing to give that oath of allegiance to the republic which, even before betraying you, would have made you betray your dignity as men. I can therefore assert that, even in the present circumstance, when, amid ruin and blood, liberty is reborn in our country, the Magistratura of Piedmont will be worthy of its glorious and ancient tradition of justice and honor.

THE PRESIDENT OF THE COURT OF APPEALS OF TURIN

of the independence of the magistrature which is the result of the
from being destroyed by the violence and corruption which have brought our country to
ruin. In the last tragic months you have been an example to the magistrates of the
provinces occupied by the enemy in refusing to give that oath of allegiance to the
republic which, even before betraying you, would have made you betray your dignity
as men. I can therefore assert that, even in the present circumstance, when, amid
ruin and blood, liberty is reborn in our country, the magistrature of Piedmont will
be worthy of its glorious and ancient tradition of justice and honor.

THE PRESIDENT OF THE COURT OF APPEALS OF TURIN

16

TRANSITION

Ann. 1

DISMISSING.

Substituting the Heads of the Court of Appeal, Turin.

THE NATIONAL LIBERATION COMMITTEE OF PIEMONTE

Considering that after the expulsion of the German occupation troops and before the legitimate Italian Government is materially enabled to exercise directly their powers in Piemonte, it shall be the duty of the

C.C.N. as a representative of all the powers which have exercised on the struggle against the occupation to assume the responsibility in order to ensure that the country should not remain without a Government and subject to disorders and serious damage.

Considering the absolute urgent necessity to replace the present Heads of the Court of Appeal of Turin by magistrates whose active participation in the struggle against oppression and superior moral and intellectual qualities warrant their ability to discharge the tasks connected with the High Office in the present circumstances:

Considering the absolute urgent necessity to vest the First President of the Court of Appeal, Turin, with large powers than those contemplated by the prevailing law so as to enable him to render the judiciary capable to cope with the complex exigencies of the present situation;

Decrees:

ART. 1. The Counsellor of Cassation is hereby appointed First President of the Court of Appeal, Turin replacing Dr. UFF. CRO GINI who is placed "a disposizione".

ART. 2. The Counsellor of Cassation is hereby a pointed Procuratore Generale del Re at the Court of Appeal of Turin replacing Dr. UFF. ROSARIO CIGLIO, who is placed "a disposizione".

ART. 3. The First President of the Court of Appeal shall have the power to place "a disposizione" by his decree and for serious reasons any magistrate or official of chancery and secretariat serving at any judicial office within the district.

ART. 4. The First President shall have the power to temporarily assign in the same manner any magistrate or official to any judicial office within

Considering the absolute urgent necessity to replace the present heads of the Court of Appeal of Turin by magistrates whose active participation in the struggle against oppression and superior moral and intellectual qualities warrant their ability to discharge the tasks connected with the High Office in the present circumstances;

Considering the absolute urgent necessity to vest the First President of the Court of Appeal, Turin, with larger powers than those contemplated by the prevailing law so as to enable him to render the judiciary capable to cope with the complex exigencies of the present situation;

Decrees:

ART. 1. The Comptroller of Cassation is hereby appointed First President of the Court of Appeal, Turin replacing Mr. UFF. Ciro GIULI who is placed "a disposizione".

ART. 2. The Comptroller of Cassation is hereby appointed Procuratore Generale del Re at the Court of Appeal of Turin replacing Mr. UFF. Rosario GICILLO, who is placed "a disposizione".

ART. 3. The First President of the Court of Appeal shall have the power to place "a disposizione" by his decrees and for serious reasons any magistrate or official of chambers and secretariat serving at any judicial office within the district.

ART. 4. The First President shall have the power to temporarily assign in the same manner any magistrate or official to any judicial office within the district irrespective of the fact that the newly assigned office may require a higher grade or involve a transfer from judicial to investigative duties and vice versa.

ART. 5. Magistrates and officials not belonging to the offices within the district of the Court of Appeal of Turin but located in such district may also be temporarily assigned in the above manner.

ART. 6. If the measures contemplated in the preceding three articles concern the offices of the Public Prosecutors or Secretaries the First President shall first hear the opinion of the Procureurs Generali del Re.

ART. 7. Magistrates and officials temporarily assigned to an office located in a Court other than that of their domicile shall have the right to receive the allowances for official mission (trattamenti di missione) in accordance with prevailing law.

ART. 8. This decree shall become effective when put in force (sint).

Turin, on L.S. signature illegible

Artified copy with names in art. 1 and 2 omitted.

TRANSLATION NO. 562

ENCLOSURE "C"

(Draft of Decree for the Administration of Penal Justice presented to the Committee of National Liberation of PITAGORI.)

COMMITTEE OF NATIONAL LIBERATION OF PITAGORI

Having considered that after the German troops of occupation have been expelled and until such time as the legitimate Italian Government will be materially able to exercise, directly in PITAGORI, such powers as belong to it, it is the duty of the CNL, as the organ representing all the forces that have carried out the struggle against oppression to exercise public powers in order to prevent the country from remaining without a government and thus exposing itself to the gravest disorders and damage;

Having recognised the absolute and urgent necessity for re-establishing, as soon as possible, even in the present circumstances, penal justice against those who, by taking advantage of the public powers held by them, or by collaborating in any way with the authorities of occupation or by availing themselves of the conditions in which the country found itself as a result of the occupation and of the usurpation of political power by the Republican fascists, are guilty of crimes and have deeply hurt the public conscience by the extreme atrocity of the offense to the nation, to law of nature and to the dignity of men;

Having recognised the impossibility of making the Tribunals contemplated by the Military Penal Law function, owing to the present lack in the country of units of the Army;

Having considered the firm desire of the whole Italian people to see the re-establishment of an equal justice for all and the authority of the courts after justice was mocked for too many years by partial tribunals;

Having recognised that there is no necessity for creating new categories of offenses which have a retroactive effect and which would be against the juridical and moral principles of the nation, since laws at present in force permit the exemplary sanction for all those crimes, the prosecution of which is imperative;

Having recognised that the Court of Assizes is the agency which is best adapted to meet this need due to the fact that, besides the regular magistrates, there are in it Assessors who are the immediate interpreters of the peoples' consciousness;

Having considered that the

these who, by taking advantage of the public powers held to them, or by collaborating in any way with the authorities of occupation or by availing themselves of the conditions in which the country found itself as a result of the occupation and of the usurpation of political power by the Republican fascists, are guilty of crimes and have deeply hurt the public conscience by the extreme atrocity of the offense to the nation, to law of nature and to the dignity of man;

Having recognised the impossibility of making the Tribunals contemplated by the Military Penal Law function, owing to the present lack in the country of units of the Army;

Having considered the firm desire of the whole Italian people to see the re-establishment of an equal justice for all and the authority of the courts after justice was mocked for too many years by partial tribunals;

Having recognised that there is no necessity for creating new categories of offences which have a retroactive effect and which would be against the juridical and moral principles of the nation, since laws at present in force permit the exemplary sanction for all these crimes, the prosecution of which is imperative;

Having recognised that the Court of Assizes is the agency which is best adapted to meet this need due to the fact that, besides the regular magistrates, there are in it assessors who are the immediate interpreters of the peoples' consciousness;

Having considered the absolute and urgent necessity for proceeding to some limited modification of the laws at present in force with the two-fold aim of assuring prompt justice which the people demand and the compilation of new lists of assessors to replace those existing, from which persons not registered in the dissolved fascist party are excluded;

ARTICLE I

All the crimes which came formerly under the jurisdiction of the ordinary and military judges, or of the dissolved Special Tribunal for the Defence of the State, committed by anyone on 8 Sept. 43 or thereafter, either in co-operation with the German troops of occupation or by taking advantage of the conditions in which the country found itself as a result of that occupation and usurpation, shall come under the jurisdiction of the Court of Assizes.

- 2 -

ARTICLE 2.

The rules of the Code of Penal Procedure with the following modifications will be applied in connection with the proceedings referred to in Article I:

- (a) A Summary Pre-Trial enquiry shall be carried out in every case, even in the case referred to in the penultimate paragraph of Article 391 C.P.P.;
- (b) The period referred to in the last paragraph of Article 405 C.P.P. shall be reduced to 5 days excluding the provisions of Article 189 of the same Code;
- (c) The sentences of the Courts of Assizes shall not be subject to review and shall be executed immediately;
- (d) Whenever the sentenced man or his attorney lodges an appeal for pardon, the First President of the Court of Appeals of TURIN, after having consulted the King's General Procurator, will have the power to order, for reasons of gravity, the suspension of the execution of the death penalty until the sovereign decision on the appeal is made.

ARTICLE 2.

The following changes shall be made in the consolidated text of the legislative provisions concerning the organization of the Courts of Assizes approved with RC 1899 of 4 October 1935:

- (a) Articles 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, para 1, 14, 22 last paragraph, 25, 26, 27, 28, shall not be applied as far as this decree is concerned except for what is contemplated by Article (1).
- (b) All the measures for which the consolidated text contemplates the R.F. Form will be issued with a decree of the First President of the Court of Appeals of TURIN after having consulted the King's General Procurator;
- (c) Nominations for the position of Assessor made up to this date shall be repealed;
- (d) The CNL will compile for each district of the Courts of Assizes a list of those persons which it intends to submit for the nomination of Assessor, selecting them from male citizens who are not disqualified nor incapacitated, who have completed their 30th year of age and who are not older than 65, of a spotless moral and civic

ARTICLE 2.

The following changes shall be made in the consolidated text of the legislative provisions concerning the organization of the Courts of Assizes approved with RC 1899 of 4 October 1935:

- (e) Articles 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, para 1, 14, 22 last paragraph, 25, 26, 27, 28, shall not be applied as far as this Decree is concerned except for what is contemplated by Article (4).
- (b) All the measures for which the consolidated text contemplates the R D Form will be issued with a Decree of the First President of the Court of Appeals of TURIN after having consulted the King's General Procuretor;
- (c) Nominations for the position of Assessor made up to this date shall be repealed;
- (d) The CNL will compile for each district of the Courts of Assizes a list of those persons which it intends to submit for the nomination of Assessor, selecting them from male citizens who are not disqualified nor incapacitated, who have completed their 30th year of age and who are not older than 65, of a spotless moral and civic conduct and who have at least an elementary school diploma or its equivalent. This list shall include double the number of persons of that contemplated by the Decree referred to in Article 6 of the consolidated text with reference to Article 3 (b) of this Decree;
- (e) This list shall be published in the bulletin board of the Court of Appeals of TURIN for 48 hrs during which period every citizen may present his observations on it to the First President;
- (f) After the period referred to in the preceding paragraph expires, the First President of the Court of Appeals of TURIN, after having consulted the General Procuretor, shall proceed with the nomination of the Assessors by a Decree not subject to appeal, thus forming for every district of the Court of Assizes a roll which will include a number of assessors established for each district.

- 3 -

- (g) The Office of Assessor is compulsory. Dismissal from the office may be ordered by a considered decree which shall not be subject to approval by the First President of the Court of Appeals of TURIN; the Assessors, within the period which shall be established by the First President, shall pronounce the following oath before the President of the Tribunal in whose jurisdiction they reside:

" I swear to fulfil honourably and with integrity and for the sole interest of justice, the duties of the office which is entrusted to me".

ARTICLE 4.

The offences not coming under Art. 1 of this decree shall remain within the jurisdiction and shall be dealt with by the procedure set out in laws at present in force, provided always that for trials before the Courts of Assizes, this decree shall apply in regard to the list, the appointment and oath of the Assessors.

ARTICLE 5.

Every other regulation which is contrary to or incompatible with the provisions of this decree shall be repealed.

ARTICLE 6.

The present decree shall be published in the official bulletin of documents and decrees of the CNL and shall become effective on the day following its publication.

Translators Pool,
C.A. Section,
VB.

10

ENCLOSURE "D"REGULATIONS REGARDING THE FUNCTIONING OF THE COURTS OF ASSIZES
(issued by C. L. E.)

Among the most important tasks of the Provincial Committees is that of setting up rapidly an organization for purging and punishing - through police measures and judicial proceedings - the republican fascists in order (a) to prevent the opponents from displaying any further detrimental activity, and (b) to give examples of severe and inflexible justice which will restore good order and avoid violence and summary executions.

At the time of liberation the Allies must find a political justice already functioning, so that they will not have any interest in setting it aside for obvious reasons of dignity. The Italian people themselves must apply the appropriate sanctions against those who are responsible for the autocratic regime and for the imperialistic adventure.

The said task must be accomplished by the Provincial Committees through a special Commission for Justice, which shall be composed of representatives of the various parties, selected from among persons of unquestionable firmness and skill.

The Commission will control all political intelligence service and will act as investigating organ for crimes to be eventually referred to the popular tribunal sitting as Court of Assizes. The Commission will have power to issue warrants of arrest and to direct their execution; it will also carry out a summary investigation on the prisoners. After having established the identity of the prisoners, the Commission shall investigate, if they admit or deny the facts with which they are charged, if there is flagrantcy, if there is strong manifest evidence that the facts have been committed, in which case the Commission will immediately refer them to the Court of Assizes.

In performing its duties the Commission shall not confine itself to a purely juridical valuation, but shall be guided by obvious considerations of political convenience.

Although it may appear necessary to appease public opinion by means of immediate judicary reparations, it shall not be forgotten that many persons who are guilty of hideous crimes, such as tortures and cruelty on political prisoners, must be tried at a later date, after exhaustive investigations, to which must be given widespread publicity in order to enlighten international public opinion on the fascist methods and of the judicial terror weighing upon the Italian people. The Commission of Justice shall commence functioning as

At the same time we must make it clear that they will not have any justice already functioning, so that they will not have any in setting it aside for obvious reasons of dignity. The Italian people themselves must apply the appropriate sanctions against those who are responsible for the autocratic regime and for the imperialistic adventure.

The said task must be accomplished by the Provincial Committee of Imperialistic adventure.

through a national commission for Justice, which shall be composed of representatives of the various parties, selected from among those who are not interested in the service of representatives of the various parties.

The Commissioner will control all political intelligence service persons of unquestionable firmness and skill. The Commissioner will eventually act as investigating organ for crimes of Axisized.

and will act as investigating agent, sitting as Court of Sessions. The popular tribunal shall have power to issue warrants of arrest and to referred to the popular tribunal sitting as Court of Sessions. The Commission will also carry out a summary investigation. It will also carry out a summary investigation. The identity of direct their execution; after having established the identity of the prisoners. After having established the identity of the prisoners.

committed, in which case one shall not confine to the court of assizes. the commission shall not confine to performing its duties the valuation, but shall be guided by in performing its duties the valuation, but shall be guided by to a purely judicial convenience. the valuation, but shall be guided by

[illegible][illegible]

which after approval of the magistrate designated as immediately to the court be convened and promulgates the to it that the court is convened on elaborating the public opinion on clarification of the public opinion on clarification

= 2 =

ENCLOSURE:ART. 1

The Provincial Committees shall delegate to the previously constituted competent Commission of Justice the exercise of ordinary police and judicial powers in respect of all crimes normally falling within the competence of ordinary and military courts and of the suppressed Special Tribunal for the Defense of the State by whomsoever committed beginning from 8th of September 1943 or of all crimes committed by the use of powers usurped or arbitrarily assumed or committed in cooperation with German occupational troops by taking advantage of conditions in which the country found itself as a result of such occupation or usurpation.

ART. 2

Such Commissions shall also have the powers to carry out summary investigations and in cases of flagrante, confession or fully proved guilt shall refer the defendants immediately for trial to the Courts of Assizes.

ART. 3

All the crimes normally falling within the competence of ordinary and military courts and of the suppressed Special Tribunal for the Defense of the State by whomsoever committed beginning from 8th of September 1943 or of all crimes committed by the use of powers usurped or arbitrarily assumed or committed in cooperation with German occupational troops by taking advantage of conditions in which the country found itself as a result of such occupation or usurpation, shall fall within the jurisdiction of Courts of Assizes and shall be adjudicated in accordance with penal laws prevailing in occupied territories at the time of the publication of this decree.

ART. 4

The Provincial Committees of National Liberation shall assemble in the districts of the Courts of Assizes, the provincial people's juries presided by magistrates nominated in advance, together with the representatives of the P.M., by the members of the jury

ART. 2

Such Commissions shall also have the powers to carry out summary investigations and in cases of flight, confession or fully proved guilt shall refer the defendants immediately for trial to the Courts of Assizes.

ART. 3

All the crimes normally falling within the competence of ordinary and military courts and of the suppressed Special Tribunal for the Defense of the State by whomsoever committed beginning from 8th of September 1943 or of all crimes committed by the use of powers usurped or arbitrarily assumed or committed in cooperation with the German occupational troops by taking advantage of the situation in which the country found itself as a result of such occupation or usurpation, shall fall within the jurisdiction of Courts of Assizes and shall be adjudicated in accordance with penal laws prevailing in occupied territories at the time of the publication of this decree.

ART. 4

The Provincial Committees of National Liberation shall assemble in the districts of the Courts of Assizes, the provincial people's juries presided by Magistrates nominated in advance, together with the representatives of the P.M., by the said provincial committees. The members of the jury shall be selected from the lists prepared by the Provincial Committees. The citizens who act as jurors must fulfil the following requirements:

- a) they must be able to read and write;
- b) they must be at least 25 years of age and not older than 65;
- c) they must offer the highest moral or political guarantees.

The jurors shall be sworn before the President of the Court of Assizes upon their enrollment and write the following oath: "I swear to perform honorably and with integrity and for the sole interest of justice, the duties of the office which is entrusted to me".

..

= 3 =

ART. 5

The sentences of the Court of Assizes shall not be subject to appeal and may be executed immediately.

ART. 6

The present decree shall be published in the official bulletin of the documents and decrees of the C.L.M.A.I. and shall become effective on the day following its publication.

S-E-C-R-E-T

ENCLOSURE E.

To the National Liberation Committee of Piedmont

Turin

Having been designated Chief of the Magistracy of Piedmont, I fulfill my duty in communicating some remarks about the "Rules for the operation of the Courts of Assizes" which I understand have been forwarded to the Provincial Liberation Committees.

Technically such "Rules" are showing serious defects which in case of an attempt to enforce them would cause even more serious disorders.

Apart from the difficulties which the contemplated "Commissions of Justice" would meet in confronting the huge investigatory task of all crimes for which the countless victims and the public conscience claim immediate justice, which task could be better carried out by a more numerous and specialized body, one must point out that the lack of a central body co-ordinating and supervising the activity of the various provincial "Commissions of Justice" would give rise to the most varying and contradictory judgements on identical cases. This all the more so as the said "Rules" are general and full of gaps so that there is not even indicated the number of the popular judges who should participate in the Assize, the number of five established by the prevailing provisions could not be maintained because, the two magistrates have been reduced to one, and consequently the college would in such case be formed by an even number of members. Nor is it said whether the act by which the Commissions of Justice should refer the case to the court for trial is a decree of summons or a sentence, whether there is a summary or ordinary proceeding, what are the time limits, how the rights of the defence shall be regulated.

Art. 3, moreover, under which the offences should be judged according to the provisions of the penal laws prevailing in the occupied territories at the moment of the publication of the decree in question, would entail the consequence of considering lawful the penal provisions issued by the fascist republic from the 8th of September 1943 up to the day of the liberation.

The participation in the judicial college of only one magistrate appointed by the Provincial committee, instead of the two magistrates provided for by the prevailing provisions, 6 not only diminishes the authority of the chiefs of the judiciary, but also emphasizes the character of these courts as Commissions or extraordinary courts in contrast with a legal and political principle which was one of the first and

- 2 -

fundamental vindications of modern civil science, sanctioned by all constitutions, including ours.

The setting up of extraordinary courts-as it is confirmed by the fascist experience which has made a very wide use of them - convinces the public opinion that either the ordinary judges are not able to administer justice or the extraordinary judges are requested to do something that has only the name of justice. This, in both cases, results in a demoralization of the people and is a reason of mistrust in the public authority. But, even if one would overcome these objections, the argument arising from the LLD 30.7.1944 for sanctions against fascism remains insurmountable. This Decree, today in force in liberated Italy and soon also here, while creating a High Court in order to judge some exceptional more pronounced political crimes, reaffirms in Article (4) the jurisdiction of the ordinary judges, Pretors, Tribunals and courts of Assizes, effecting as to the latter the very natural substitution of the present lists of popular judges (assessors). In this reaffirmation of their jurisdiction the Italian magistrates see not only the solemn acknowledgment of the participation in the struggle against tyranny of their class so many of whose members are imprisoned or refugees and which was the only body of the state to refuse collectively to swear to the republic, but also the reaffirmation of those juridical principles which I have mentioned and are such an important part of the civilization of a people.

Now the "Rules" under consideration are in formal conflict with the law in operation in liberated Italy, which is the unique legitimate law for the whole state, also in the provinces where the presence of the enemy today prevented its enforcement of the law and order, by liberating the political prisoners, by ordering the arrest of all suspect persons, by sequestering their property and initiating penal investigations by speedy summary proceedings. In the meantime the National Liberation Committee or the Provincial Committees should form new lists of popular judges (assessors), thus enabling the courts of Assizes to immediately commence functioning. As far as I am concerned, I have already designated as Chiefs of the courts some magistrates for whose energy and political dignity I can vouch: they shall take possession of their offices at the moment of the liberation.

The National Liberation Committee knows me and is therefore aware that, if I do assure that the Magistracy will be up to its task and do quick and severe justice, full reliance may be given to this assurance of mine.

Turin, 18.10.1944.

The First President
of the Court of Appeal

ENCLOSURE "F"

COURT OF APPEAL OF TURIN

SUBJECT : Decree of the Lieutenant General of 30 July 1944
for sanctions against fascism.

Turin, 10 Oct 1944.

TO : Presidents of Tribunali and Procuratori del Re
of Piedmont.

I wish to draw your attention to the P.L. 30 July 1944
for sanctions against fascism.

These provisions which will enter into effect as soon as
possible also in the district of this Court must be given
consideration from now on both because they should inspire
the activity of the judiciary during the period of transition
and should serve as a basis for the initiation of the preparatory
work for an efficient collaboration with organs which will be
charged with the application of said provisions.

The P.L. considers separately the punishment of offences,
the operation of administration and the forfeiture of profits
derived from the Regime.

As for the punishment of offences it should be noted that
-with the exception of the special High Court set up in
Art. 2 to try a limited number of offences of extraordinary
political seriousness- Art. 4 confirms the jurisdiction of ordinary
courts i.e. Pretori, Tribunali, Courts of
Assize the last mentioned courts being constituted according
to the prevailing Consolidated Text of Law with the exception
that the present lists of assessors are replaced. The regard
for the jurisdiction of ordinary courts if it is to be
interpreted as a solemn confirmation of a juridical principle,
trampled upon by fascism and constituting one of the
symbols of civilization of a nation, and as a recognition of
the active participation of the Italian judiciary in the
struggle against the tyranny imposes an obligation upon all
of us to show ourselves worthy of the trust and responsibility.

Therefore the Procuratori del Re shall immediately commence
-in agreement with the Commissions for justice set up by the
Provincial Committees of Liberation- collecting all possible
evidence and prepare the ordinary courts for the future tasks
in conformity with my previous confidential instructions.

It is absolutely necessary that the innumerable victims
of fascism be accorded justice from the very first day, a

- 2 -

rapid and strict justice. Any delay and any weakness would constitute a treason against the country and would supply a reason for a request to constitute extraordinary tribunals contrary to the fundamental juridical principles and to D.L. 30 July 1944 which applies in this matter.

In respect of the rules on epuration of the administration it must be borne in mind that all employees of the State Administration (Art. 11, n. 1) are subject to the epuration proceeding and that those who have displayed servility, bias, incompetence or corrupt practices or obtained appointments or promotions through political favouritism (Art. 12 and 13) shall be dismissed from service as well as those who have held the position of "squadrista", "sansepolcrista", "ante-marzia" or "marzia au Roma" and "sciarpa littorio" or who have been officers in the M.V.S.N. also dismissed shall be those who after the 8th of Sept 1943 have sworn allegiance to or collaborated with the republic (Art. 17). In special cases (mitigating circumstances or merits) the aforesaid may be exempted from punishment or subjected to minor disciplinary measures.

The epuration proceeding is entrusted to special Commissions and obviously cannot be anticipated by you. However, it is imperative that men notoriously compromised by their relations with the fascist regime should not continue to discharge judicial functions.

For this reason these magistrates and officials who have been inscribed in the fascist republican party or whom there is a reason to believe shall be affected by the proceeding before Epuration Commissions must be immediately removed and their names reported to me to be placed "a disposizione".

Consequently from now on you will proceed, in collaboration with the Commissions of Justice whenever necessary, with the examination of the personal position of each magistrate and official under your jurisdiction. It is necessary that the removal by heads of Tribunals is effected in each case prior to the otherwise inevitable denunciations and protests of the political organs.

As to the forfeiture to the State of profits derived from the regime it should be noted that in the absence of the proof to the contrary any property increase obtained subsequent to 26 Oct 1922 by a person in any way politically active as fascist or by his ascendants descendants, spouse, associates or any person with common interest are presumed to be profits derived from the regime and forfeiture to the State (Art. 26). The investigation and the assessing of the profits derived from the regime shall be carried out by a special section of the Provincial Tax Commission (Art. 30). Even prior to the constitution of such sections the High Commissioner or the Financial Administration shall have the

.//.

= 3 =

power (Art. 135) to apply to the Presidents of Tribunals for a provisional attachment of property belonging to persons set out in Art. 26. In this connection it seems useful to remind you that according to Art. 9 property of persons who spontaneously and actively entered into service of the German invader is subject to confiscation. The confiscation is ordered by the court rendering the sentence of conviction in cases where a penal proceeding had been instituted; in all other cases by the competent Tribunal upon request of the High Commissioner.

In connection with the various measures of property character the Presidents of Tribunals shall order at their own initiative or upon request of the Publico Ministero by a decree an immediate provisional attachment of all movable or immovable property which there is reason to believe will be confiscated or forfeited and thus prevent the interested parties from eluding the said measures by fraudulent acts.

Where the provisional preventive measures are incidental to a penal proceeding it shall be ordered by a decree of the magistrate who carries out the investigation or trial.

THE FIRST PRESIDENT OF THE COURT OF APPEAL

ENCLOSURE "C"

TO THE NATIONAL INFORMATION COUNCIL ON LIBERATION

TURIN

In relation to the Decree appointing the First President and the Procuratore Generale of the Court of Appeal of Turin I point out the necessity of a provision conferring upon the First President some authorities, failing which, under the impending circumstances, the functioning of justice could not be secured.

Indeed, according to what I understand occurred in Rome, one may anticipate that in the first weeks after the liberation communications between Turin and the provinces will not be possible. In such case the "Procura Generale" of Turin would not be able to carry out the functions entrusted to it by the Code of Penal Procedure, particularly in the investigatory stage of the penal proceedings.

It is therefore necessary to invest the First President with the authority of conferring upon the "Procuratore del Re", in the said case will happen, the tasks which the Code of Penal Procedure assigns to the Procuratore Generale.

For the same purpose of ensuring the most speedy course of penal proceedings to which the attention of people clamoring for justice is particularly focused, I must request that the First President should be given authority to order summary proceedings also in cases for which the Code of Penal Procedure contemplates the more complicated and slow formal proceedings.

Finally, in order that the provisions of 10.30.7.1944 on forfeiture to the State of profits derived from the regime and confiscation of property of individuals guilty of collaboration with the enemy are not easily eluded through fraudulent acts in the interval between the time of liberation and the effective date of the above mentioned provisions, it is necessary that the Judiciary has the authority to order provisional attachment on property likely to be forfeited or confiscated.

2

communications between Turin and the provinces will not be possible. In such case the "Procura Generale" of Turin would not be able to carry out the functions entrusted to it by the Code of Penal Procedure, particularly in the investigatory stage of the penal proceedings.

It is therefore necessary to invest the first President with the authority of conferring upon the "Procuratore del Re", in the said case will happen, the tasks which the Code of Penal Procedure assigns to the Procuratore Generale.

For the same purpose of ensuring the most speedy course of penal proceedings to which the attention of people clamoring for justice is particularly focused, I must request that the first President should be given authority to order summary proceedings also in cases for which the Code of Penal Procedure contemplates the more complicated and slow formal proceedings.

Finally, in order that the provisions of 10.7.1944, on forfeiture to the State of profits derived from the regime and confiscation of property of individuals guilty of collaboration with the enemy are not easily eluded through fraudulent acts in the interval between the time of liberation and the effective date of the above mentioned provisions, it is necessary that the judiciary has the authority to order provisional attachment on property likely to be forfeited or confiscated.

I am enclosing to this report two copies of a draft decree which I believe may meet the said exigencies. Should the National Liberation Committee approve of my proposal, kindly return to me one of the two copies after having sealed and signed it.

Turin, 24.10.1944.

The first President of the Court of Appeal of Turin.

DECRETE No. Dated

GRANTING SPECIAL POWERS TO THE FIRST PRESIDENT OF THE COURT OF

APPEAL OF TURIN

The National Liberation Committee of Piedmont

Considering our own Decree No. dated on the substitution
of the Heads of the Court of Appeal of Turin :

Considering the urgent absolute necessity of granting to the First
President of the Court of Appeal of Turin some exceptional powers
derogating from the prevailing provisions, in order to secure the
speedy course of the penal proceedings and to prevent the possibility
that property subject to confiscation or forfeiture to the State
by virtue of LD 30.7.1944 be by fraudulent acts alienated or
diverted :

DECRETE

ART. 1

The First President of the Court of Appeal of Turin shall have
the authority to order that the powers of the Procuratore Generale
in the field of penal proceedings should be exercised by the
Procuratore del Re.

ART. 2

The First President shall have the power to order summary
material investigation also in cases for which formal investigation
is provided by the Code of Penal Procedure.

ART. 3

The First President shall also have the power to order, directly
or indirectly, the arrest of persons suspected by him, the

Considering the urgent absolute necessity of granting to the First President of the Court of Appeal of Turin some exceptional powers derogating from the prevailing provisions, in order to secure the speedy course of the penal proceedings and to prevent the possibility that property subject to confiscation or forfeiture to the State by virtue of LD 30.7.1944 be by fraudulent acts alienated or diverted;

DECRETE

ART. 1

The First President of the Court of Appeal of Turin shall have the authority to order that the powers of the Procuratore Generale in the field of penal proceedings should be exercised by the Procuratore del Re.

ART. 2

The First President shall have the power to order summary pretrial investigation also in cases for which formal investigation is provided by the Code of Penal Procedure.

ART. 3

The First President shall also have the power to order, directly or through magistrates under his jurisdiction delegated by him, the provisional attachment of movable and immovable property which pursuant to DL of 30 July 1944 can be reasonably considered as being subject to the confiscation or forfeiture to the State.

ART. 4

This Decree shall become effective upon its publication.

Turin.....

